



# Criminalia

*Annuario di scienze penalistiche*

## *Comitato di direzione*

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,  
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,  
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,  
Fausto Giunta, Renzo Orlandi, Michele Papa,  
Ettore Randazzo, Francesca Ruggieri

## *Coordinatore*

Fausto Giunta

## *Comitato di redazione*

Alessandro Corda, Dario Micheletti,  
Daniele Negri, Caterina Paonessa  
Vito Velluzzi

## *Coordinatore*

Dario Micheletti

## *Direttore responsabile*

Alessandra Borghini

**[www.edizioniets.com/criminalia](http://www.edizioniets.com/criminalia)**

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

# Criminalia

*Annuario di scienze penalistiche*

2014



Edizioni ETS



[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

© Copyright 2015  
EDIZIONI ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
[info@edizioniets.com](mailto:info@edizioniets.com)  
[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

ISBN 978-884674304-6  
ISMN 1972-3857

## INDICE

### **Primo Piano**

MARTA BERTOLINO  
*Dall'organizzazione all'individuo: crimine economico e personalità,  
una relazione da scoprire* 15

MICHELE TARUFFO  
*Aspetti del precedente giudiziale* 37

DIRK VAN ZYL SMIT  
*La pena dell'ergastolo in un mondo globalizzato* 59

THOMAS WEIGEND  
*Dove va il diritto penale? Problemi e tendenze evolutive nel XXI secolo* 75

### **I grandi temi** *Garanzie e garantismo*

ALBERTO DI MARTINO  
*Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte* 91

LUIGI FERRAJOLI  
*Cos'è il garantismo* 129

FRANCESCO MORELLI  
*Le garanzie processuali nella morsa dell'ambiguità:  
contro la giurisprudenza delle interpretazioni mancate* 143

GIORGIO PINO  
*L'insostenibile leggerezza della legalità penale* 167

**I grandi temi** *Il discorso di Papa Francesco  
all'Associazione internazionale di diritto penale*

FILIPPO MAGGI  
*Una convergenza (laica) tra sacro e profano* 187

LUCIANO VIOLANTE  
*Populismo e plebeismo nelle politiche criminali* 197

**Tavola rotonda**

*Il processo penale italiano a venticinque anni dalla riforma del codice*  
Nota introduttiva di Renzo Orlandi 211

*Ne discutono:*

ANTONELLA MARANDOLA

DANIELE NEGRI

LUCA PISTORELLI

FRANCESCO SBISÀ

FRANCESCO ZACCHÈ

**Opinioni a confronto**

*I molti volti del disastro*  
Nota introduttiva di Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI  
*Il disastro populistico* 254

STEFANO CORBETTA  
*Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli  
costituzionali ed esigenze repressive* 275

GAETANO RUTA  
*Problemi attuali intorno al disastro innominato* 293

---

**Il punto su... Problematiche penali della sicurezza sul lavoro**

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC

*La responsabilità colposa per gli infortuni sul lavoro nell'ordinamento penale spagnolo*

307

DARIO MICHELETTI

*La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo*

323

OSCAR MORALES

*Questioni fondamentali riguardo al trattamento degli infortuni sul lavoro nel diritto penale spagnolo*

365

CARLO PIERGALLINI

*Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto "cedevole"*

387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ

*I reati contro la sicurezza e l'igiene sul lavoro nella legislazione spagnola*

401

**Il punto su... Segretezza della camera di consiglio e diritto all'informazione**

RENATO BRICCHETTI

*La segretezza della camera di consiglio tornata d'attualità*

421

MARGHERITA CASSANO

*Il segreto della camera di consiglio*

425

**Dibattito Il vilipendio al Capo dello Stato, oggi**

ANTONIO GULLO

*Eguaglianza, libertà di manifestazione del pensiero e tutela differenziata dell'onore: un equilibrio ancora sostenibile?*

435

CATERINA PAONESSA

*Né critiche, né scherzi sul Quirinale? Brevi riflessioni a margine delle "offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica"*

455

PAOLO VERONESI  
*L'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato:  
sui chiaroscuri di una normativa e di una giurisprudenza da ricalibrare* 483

**Diritto vivente** *Il luogo pubblico e aperto al pubblico "virtuale"*

GIULIA CHECCACCI  
*Facebook come un luogo pubblico:  
un caso di "analogia digitale" in malam partem* 503

GIOVANNI TUZET  
*Luoghi, siti, bacheche. Un caso di interpretazione estensiva* 513

**Antologia**

CRISTIANO CUPELLI  
*Equivoci trionfalistici e letture correttive.  
Ancora sulle recenti questioni di costituzionalità in malam partem* 521

OMBRETTA DI GIOVINE  
*A proposito di un recente dibattito su "verità e diritto penale"* 539

FAUSTO GIUNTA  
*Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali  
e regole di giudizio* 561

GIANFRANCO MARTIELLO  
*L'uso delle armi da fuoco da parte della polizia nell'attuale  
esperienza giuridica tedesca* 589

RENZO ORLANDI  
*Il metodo della ricerca. Le istanze del formalismo giuridico e  
l'apporto delle conoscenze extranormative* 619

MICHELE PAPA  
*"A chi legge": l'incipit visionario Dei delitti e delle pene* 637

MARIO PISANI  
*La crudeltà: variazioni sul tema* 653



## TABLE OF CONTENTS

### **On the front page**

MARTA BERTOLINO

*From the organisation to the individual: economic crime and personhood,  
a relationship to be discovered* 15

MICHELE TARUFFO

*Some aspects of the judicial precedent* 37

DIRK VAN ZYL SMIT

*Life imprisonment in a globalised world* 59

THOMAS WEIGEND

*Where is the criminal law heading toward?  
Problems and evolutionary trends in the 21st century* 75

### **Big themes** *Guarantees and guarantism*

ALBERTO DI MARTINO

*A principle of legality for two? Statute monopoly, EctHR legality  
and the judge as a source of law* 91

LUIGI FERRAJOLI

*What guarantism really is* 129

FRANCESCO MORELLI

*Procedural guarantees caught in the grips of ambiguity:  
against case law of missed interpretations* 143

GIORGIO PINO

*The unbearable lightness of penal legality* 167

**Big themes** *Pope Francis' speech to the delegation  
of the International Association of Penal Law*

FILIPPO MAGGI  
*A (lay) convergence between sacred and profane* 187

LUCIANO VIOLANTE  
*Populism and proletarianism in penal policies* 197

**Roundtable**

*The Italian criminal trial twenty-five years after the reform  
of the Code of Criminal Procedure*  
Foreword by Renzo Orlandi 211

*Discussants:*

ANTONELLA MARANDOLA

DANIELE NEGRI

LUCA PISTORELLI

FRANCESCO SBISÀ

FRANCESCO ZACCHÈ

**Confronting opinions**

*The many facets of the crime of disaster*  
Foreword by Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI  
*The populist disaster* 254

STEFANO CORBETTA  
*The "nameless disaster": a "liquid" offence hanging in the balance  
between constitutional restrictions and demands for repression* 275

GAETANO RUTA  
*Current issues regarding the offence of nameless disaster* 293

---

**Focus on...** *Current issues regarding the relationship  
between the criminal law and workplace safety*

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC  
*Liability for criminal negligence regarding workplace accidents  
in the Spanish legal system* 307

DARIO MICHELETTI  
*The exclusive liability of the worker for his own injury.  
A study on 'passive actus reus' in crimes of negligence* 323

OSCAR MORALES  
*Fundamental questions on the treatment of workplace injuries  
in the Spanish criminal law* 365

CARLO PIERGALLINI  
*Criminal negligence and manufacturing activities:  
a laboratory of "collapsing" law* 387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ  
*Offences against workplace safety and health in the Spanish legislation* 401

**Focus on...** *The secrecy of the deliberation room and the right to information*

RENATO BRICCHETTI  
*The revamped attention to the secrecy of the deliberation room* 421

MARGHERITA CASSANO  
*The secrecy of the deliberation room* 425

**Opinion exchange on** *Contempt of the Head of State, today*

ANTONIO GULLO  
*Equality, freedom of speech and differentiated protection of honor:  
a still defensible balance?* 435

CATERINA PAONESSA  
*No criticism or joke on the Quirinal? Brief remarks on the criminal offence  
of "contempt of the honor and prestige of the Head of State"* 455

PAOLO VERONESI <i>Contempt of the honor and prestige of the Head of State: on lights and darks of a statutory regulation to be fine-tuned</i>	483
<b>Case law</b> <i>The public space open to the “virtual” public</i>	
GIULIA CHECCACCI <i>Facebook as a public space: a case of extension of the application of the criminal law in malam partem by “digital analogy”</i>	503
GIOVANNI TUZET <i>Sites, websites, and walls. A case of extensive interpretation</i>	513
<b>Anthology</b>	
CRISTIANO CUPELLI <i>Triumphalist misinterpretations and remedial interpretations. Some additional remarks on recent questions of constitutionality in malam partem</i>	521
OMBRETTA DI GIOVINE <i>Observations on a recent debate on “truth and the criminal law”</i>	539
FAUSTO GIUNTA <i>Scientific questions and scientific evidence between categories of substantive criminal law and standards of decision-making</i>	561
GIANFRANCO MARTIELLO <i>The use of firearms by police in the current experience of the German legal system</i>	589
RENZO ORLANDI <i>The research method. The instances of legal formalism and the contribution of extra-legal knowledge</i>	619
MICHELE PAPA <i>“To the reader”: the visionary introduction to On Crimes and Punishments</i>	637
MARIO PISANI <i>Cruelty: variations on the theme</i>	653

**Tavola rotonda**  
*Il processo penale italiano  
a venticinque anni dalla riforma del codice*



TAVOLA ROTONDA  
IL PROCESSO PENALE ITALIANO  
A VENTICINQUE ANNI DALLA RIFORMA DEL CODICE

Nota introduttiva di RENZO ORLANDI

Il 14 gennaio 2015, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Bologna, si è svolta una tavola rotonda per ricordare e commentare con alcuni giuristi il primo quarto di secolo del nostro codice di procedura penale.

Erano presenti tre docenti di procedura penale e precisamente la prof.ssa Antonella Marandola (Libera Università del Mediterraneo), il prof. Daniele Negri (Università di Ferrara) e il prof. Francesco Zacchè (Università Milano-Bicocca); un magistrato di Cassazione, il cons. Luca Pistorelli; l'avvocato Francesco Sbisà del Foro di Milano. Si tratta di persone appartenenti a fasce generazionali che – nella loro vita professionale o di studiosi – hanno conosciuto solo il codice entrato in vigore il 24 ottobre 1989.

L'incontro, coordinato dal prof. Renzo Orlandi dell'Università di Bologna, si è concentrato su tre ambiti tematici. Ciascun partecipante è stato invitato a:

- a) fornire un sintetico bilancio di questi venticinque anni e a mettere in evidenza le principali difficoltà o contraddizioni registrate dalla riforma in questo quarto di secolo;
- b) individuare l'area o le aree di maggior sofferenza della nostra odierna giustizia penale;
- c) azzardare qualche proposta per uscire dall'attuale *impasse*.

Gli interventi sono stati audio-registrati e ciascun autore ha avuto qualche settimana di tempo per rivedere quanto detto e per ricavare dai *files* audio i testi qui di seguito riprodotti.

ANTONELLA MARANDOLA

1. *Sintetico bilancio di un venticinquennio.* – Un dato è certo, gli entusiasmi per quella “rivoluzionaria” riforma del processo penale si sono progressivamente spenti tra riforme e controriforme, nel contesto delle emergenze involutive e delle modifiche riequilibratrici che si sono succedute, spesso accavallandosi. Il processo

attuale è ben lontano da quel “nuovo processo” che nel 1989 aveva una sua innegabile “originalità” nella sua “tendenza accusatoria” che ne faceva uno strumento al tempo stesso, moderno e democratico.

Il suo significato più profondo doveva ricollegarsi – come emerge dal preambolo della legge-delega – alla scelta del modello accusatorio – seppur rivisitato alla luce della tradizione giuridica del nostro Paese in materia di giustizia penale – e dal riconoscimento dei valori contenuti nelle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia relative ai diritti della persona e al processo penale, quale espressione della scelta e del valore fondamentale su cui si reggeva.

Questa la premessa filosofica e la *ratio* di quell’impianto che, in reazione al sistema previgente [CARNELUTTI, *Verso la riforma del processo penale*, Napoli, Morano, 1963], trova perno essenziale sulla distinzione netta tra p.m. e giudice; separazione tra fasi; valorizzazione del ruolo e della parità delle parti; tendenziale centralità del giudizio –c.d. contraddittorio per la prova, non sulla prova [SIRACUSANO, *Il nuovo codice di procedura penale*, in AA. VV., *Le nuove disposizioni sul processo penale*, Padova, 1989, 11] – autosufficienza dello statuto cautelare, destinato ad assicurare le esigenze del processo e non quelle istruttorie o di difesa sociale. L’impostazione culturale e metodologica sottesa a quel rito tendeva all’(ideale) realizzazione dei diritti di difesa, della prova e del contraddittorio, quale basamento del “nuovo” processo di parti, in un’armonica sincronia tra fase pre-processuale e processuale, il cui spartiacque è costituito dall’udienza preliminare, e il dibattimento, momento centrale dell’esperienza processuale in cui le parti forniranno al giudice le prove delle rispettive pretese. La consapevolezza dell’elevata complessità operativa di un processo che muove su quelle premesse importò il moltiplicarsi dello strumentario operativo: la sua realizzazione poggiava (anche) sulla “scommessa” dei c.d. riti alternativi di stampo negoziale.

In questo quarto di secolo, gli interventi normativi, giurisprudenziali e sovranazionali hanno modificato le cose. Quella “fragile perfezione”, si è progressivamente trasformata e deformata. Il processo sorto, secondo la sua vocazione “naturale”, come strumento di accertamento della responsabilità di un soggetto in relazione ad un fatto di reato, come «diritto del suddito in faccia al legislatore, tanto se egli è innocente, quanto se egli è colpevole: perché anche il colpevole per essere tale non ha perduto la sua personalità giuridica; e la sua colpa lascia permanente in lui il diritto di non essere punito oltre il giusto» [CARRARA, *Prolusione al corso di diritto criminale dell’anno accademico 1873-1874*, 14], è mutato – talvolta – in mezzo di contrasto e di lotta ai fenomeni criminosi.

Ad essi, in questa sede, si può solo accennare. Da subito, quel modello risultò irto di difficoltà (c.d. torsione inquisitoria) e subì un’exasperata prova di resistenza nei suoi valori fondanti da una giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 24, 254/255/1992 e n. 111/1993) che amputando la regola che vieta al giudice di usare co-



me prove le dichiarazioni raccolte dal p.m. lo “modificò geneticamente”. Con quel minimo spostamento “ci si ritrova nell’aberrazione inquisitoria”. L’arretramento, non sedato dalle successive novelle, impose la riscrittura dell’art. 111 Cost. e delle “regole per la giurisdizione” (l. 63/2001). Incalzanti emergenze – criminalità organizzata, aggressione terroristica, microcriminalità – hanno chiesto, *rectius* imposto, risposte in termini di sicurezza (fra le prime, d. l. 8.6.1992, n. 306, conv. con mod. dalla l. 7.8.1992, n. 356), mettendo a “dura prova” soprattutto il segmento investigativo. Lo statuto cautelare subì una forte prova di resistenza nel corso delle note vicende ambrosiane: “ricalibrato” dalle novelle che inaugurarono il periodo del c.d. “nuovo garantismo” (l. 332/1995 e 267/1997) e dalle declaratorie costituzionali, esso fu ri-strumentalizzato a fronte della successiva fase emergenziale (c.d. pacchetti sicurezza e decretazione d’urgenza), mentre, dopo le censure della Consulta e le condanne irrogate dall’Europa, rivive oggi – in parte – la sua vocazione originaria.

Peraltro, la prassi e la giurisprudenza, strette fra il riconoscimento dell’autonomia delle cautele dal giudizio di merito e la sovrapposizione delle misure cautelari con la pena, hanno incrementato fortemente il ricorso da parte delle Procure agli strumenti precautelari, pur caratterizzati da specificità e obbligatorietà, accentuando i poteri dei p.m. prima della convalida, accorciando i tempi decisionali sull’applicazione delle cautele, ampliando i tempi di restrizione, con il parziale aggrimento della riserva di giurisdizione che connota la materia. Ma le riforme, com’è noto, non possono prescindere da specifiche situazioni storiche e ambientali. Costretto ora dall’ “emergenza” politica e sociale, ora dalle pressanti esigenze di economicità ed efficienza, il legislatore si è mosso anche sul versante sistematico (d. lgs. 51/1998 e l. 479/1999), introducendo delle modifiche che impressero un significativo e – non sempre convincente – mutamento e livellamento verso il basso delle garanzie e tutele (si pensi alla lesione della collegialità derivante dallo sviluppo della monocraticità), incrementato dalla costruzione di una giurisdizione “parallela” affidata ad un giudice onorario (d. lgs. 274/2000).

Inoltre, la struttura processuale – già diversificata per ragioni di competenza – si è ulteriormente sviluppata in percorsi differenziati creando dei veri sottosistemi procedurali, completando il panorama già articolato in ragione della condizione soggettiva degli imputati, con la presenza della giurisdizione – del tutto inedita – sulla responsabilità delle persone giuridiche (d. lgs. 231/2001). Tuttavia, il più evidente cedimento *dell’humus* culturale sul quale venne edificato il nuovo rito penale conseguì alla legge Carotti (l. 479/99) che mutò il rapporto fra udienza preliminare (filtro contro le imputazioni azzardate e di smistamento dei processi) e dibattimento. L’approdo innestò, a catena, la c.d. “doppia inquisitorietà” (indagini difensive) [RICCIO, *La procedura penale. Tra storia e politica*, Napoli, 2010, 112 ss.].

Seguì la stagione della decodificazione legislativa, della destrutturazione del codice e delle prassi devianti che hanno stravolto la filosofia di fondo del modello del 1988; distonie, antinomie e sottosistemi speciali (criminalità organizzata; violenza sessuale) arricchirono progressivamente il codice [AMODIO, *Il processo penale fra disgregazione e recupero del sistema*, in AA. VV. *Verso la riscoperta di un modello processuale*, Milano, 2003, 27 ss.]. Anche i riti alternativi, inizialmente additati di inquisitorialità da parte del giudice delle leggi (sent. n. 23/1992; n. 169/2003), hanno subito, in un'ottica deflattiva, profonde trasformazioni (patteggiamento "allargato" e estensione del procedimento per decreto) o manipolazioni (rito abbreviato) anche in un'ottica acceleratoria, densa di problematicità (c.d. immediato custodiale).

Su questo sfondo si sono mossi, peraltro, frammentari interventi legati alle contingenze: c.d. "legge delle rogatorie" (l. 367/2001); legge sul legittimo sospetto (l. 248/2002); "legge (ex) Cirielli (l. 251/2005)".

Forti tensioni hanno coinvolto la disciplina delle impugnazioni dopo la c.d. legge Pecorella (l. n. 46/2006). Al di là del valore del confronto culturale che in materia si è sviluppato, l'intervento – molto controverso – della Corte costituzionale, nonché quello delle Sezioni Unite in materia ha annullato, in parte, gli effetti della riforma. Sull'altare dell'effettività delle sanzioni è stato – ingiustamente – sacrificato il c.d. concordato sui motivi e sulla pena, ancorché non connotato da nessuna premialità. Di quell'intervento resistono, nei limiti dell'interpretazione del Supremo Collegio, le riforme introdotte in tema di motivi di ricorso per cassazione in relazione al controllo della motivazione deducibile non solo dal testo della decisione ma anche da atti (probatori) specificatamente indicati nel ricorso. La revisione, dopo la pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 113/2011), attende l'introduzione dell'ipotesi connessa alla sopravvenuta decisione della Corte europea in tema di violazione dei diritti espressi nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo; è, invece, stata prevista la ricorribilità, davanti alla stessa Cassazione, delle sentenze pronunciate dal Supremo Collegio sulla base di un errore percettivo o di fatto.

Su tale complesso e farraginoso quadro, come accade ogniqualvolta gli interventi legislativi, sorretti da logiche diverse, si stratificano nel tempo e si sovrappongono, si staglia la presenza delle nuove fonti – comunitaria e convenzionale – che hanno demolito regole auree del sistema interno o creato un reticolo sempre più fitto di previsioni, aventi il valore di norme interposte e di regole, che si sovrappongono, si scontrano con le scelte nostrane o le arricchiscono (da ultimo, d. lgs. 101/2014).

Progressivamente, in conformità agli ordinamenti d'oltralpe [per tutto, DEGENER, *La cosiddetta ambivalenza dell'obbligo di speditezza nel processo penale*, in *questa Rivista*, 2014, 15 ss.] si è avvertita l'esigenza di una giustizia penale eco-

nomicista ed efficiente. La sfida della modernità consiste nel coniugare efficacia (*in primis* rispetto all'esigenza di fornire accertamenti in tempi ragionevoli), qualità delle decisioni e rigoroso rispetto delle garanzie: in tale contesto si collocano, fra le altre, le più recenti riforme, volte alla sospensione del procedimento (processo *in absentia* e messa alla prova), capaci di favorire la deflazione processuale e destinare le migliori risorse ai procedimenti per i reati più gravi, palesando – parallelamente – la “fine del monopolio della giurisdizione”.

Lo scenario che si profila alla luce di questi venticinque anni di applicazione del “nuovo” modello accusatorio fa emergere una struttura processuale fortemente lontana dal suo spirito e dalle sue finalità. L'esperienza ha tradito le attese auspiccate dai codificatori. L'attuale disciplina processuale manca di una linea di omogeneità e tenuta, mentre la procedura avrebbe necessità di una stabile spina dorsale [NOBILI, *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, 68].

Al di là delle riferite tensioni finalistiche legate ai meccanismi e alle variegate emergenze che attanagliano la nostra società, che non possono essere la stella polare della legislazione penale – neppure quando realmente esistenti ma, ancor più, quando frutto di una distorta semplificazione della realtà operata dai media – l'intero impianto processuale è cosa altra da quella varata nel 1988 con una (certa) coerenza e sistematicità.

2. *Aree di maggior sofferenza.* – Venendo al sistema attuale si può solo accennare allo scenario che si staglia innanzi allo spettatore, non potendo approfondire *funditus* tutte le problematiche. Al riguardo sembra opportuno distinguere due piani diversi, ma fra loro incrociati: quello antico e abnorme legato alla c.d. destrutturazione giurisprudenziale, quale espressione di una magistratura incapace di rispettare le norme processuali che ne limitano e condizionano il potere o ne vincolano l'attività e quello delle fratture che alcuni istituti – in questi anni (non) o più volte riformati – manifestano apertamente con l'archetipo accusatorio.

Lasciata sullo sfondo la fase dibattimentale che registra solo minimali imperfezioni (carenza di sanzioni sul protocollo di escussione testimoniale o delle parti), in quanto da sempre oggetto di attenzione da parte del legislatore, e la disciplina delle misure cautelari, che risponde a logiche proprie, ma ancor oggi utilizzata – in maniera distorta – prima della sentenza di condanna definitiva, (benché – si badi – la Costituzione mantiene “salda” la “carcerazione preventiva”), ponendo lo sguardo alla fase delle indagini e a quella delle impugnazioni è dato riscontrare una destrutturazione del modello e della garanzia della legalità, capace di creare una distonia fra l'essere e il dover essere. L'esame della pratica fa emergere un diritto giurisprudenziale creativo che – in trasparenza – proclama l'incessante ripudio al rispetto delle forme (processuali), quali presidi della legalità e di garanzia, in ragione di una supposta sterilità delle forme, ritenute fini a se

stesse. Forti sono le resistenze e gli interventi “creativi” della giurisprudenza che conducono verso la “deriva inquisitoria”. Ma la forma, nel sistema di legalità, è, tuttavia, sostanza, solo un eccesso di forma, che sconfinava nel formalismo, rende la sostanza solo apparenza. Si pensi alle tutele previste a garanzia dell’indagato in sede di interrogatorio. Le norme a difesa di colui che si veda sottoposto alle indagini, si rivelano troppo spesso di “difficile” applicazione – come emerge anche dalle non poche vicende giudiziarie di larga eco – e oggetto di “tendenziali aggiustamenti”, con conseguente violazione dell’inutilizzabilità “*ad personam*” delle dichiarazioni rese dalla persona – spesso – già “gravemente sospettata”, ma sentita quale persona informata dai fatti, tanto nel proprio procedimento, quanto in procedimenti avviati a carico di altri. La questione si annoda a quella ben più risalente legata alla costante inosservanza dei tempi investigativi: alla definizione stessa di notizia di reato, alla sua iscrizione (o sua tempestività) nel registro delle notizie di reato, al meccanismo delle proroghe, spesso evanescente e del tutto automatico, e, in generale all’intero assetto della loro durata massima.

Una tale prassi, confortata graniticamente dalle Sezioni Unite, si scontra con una dottrina ferma nel dichiarare che il loro scopo centrale è garantire la ragionevole durata (anche) delle indagini preliminari e la valorizzazione del potere di controllo del giudice, garante della stessa legalità degli atti. Trattasi di “forzature” inaccettabili: la fase investigativa partecipa, in maniera inequivoca, alla complessiva vocazione del sistema processuale “accusatorio”, da un lato, e a quella di giungere al suo epilogo in tempi ragionevoli, dall’altro lato. A sconfessare tale funzionalità induce, invece, il c.d. “gigantismo del pubblico ministero” la cui attività investigativa prosegue agevolmente anche dopo l’esercizio dell’azione penale. Un forte cedimento si registra anche sul versante della funzionalità dell’incidente probatorio che ha visto ampliata la sua dimensione spaziale, superando il presupposto dell’irripetibilità prevedibile, divenendo sede di raccolta della prova anticipata e della (peculiare) prova protetta, perdendo la sua connotazione eccezionale ed eventuale, divenendo ordinario protocollo di assunzione anticipata delle prove, in dispregio al sistema.

In quest’ottica, esce snaturata pure l’udienza preliminare, divenuta fase anticipatrice del dibattimento di prima istanza, sede di accesso ai riti speciali da parte della difesa e – ciò che più stupisce – di recupero dei vuoti di indagini determinati da investigazioni lacunose dell’accusa e di “stabilizzazione” dell’accusa (in palese violazione del sistema) in ragione di (a-sistematici) poteri istruttori assegnati al giudice, chiaro sintomo di una “ipertrofia conoscitiva” (antitetica allo scheletro originario del sistema).

Non poche questioni convergono, poi, sul versante delle impugnazioni. Al di là della necessità di un chiarimento in ordine alla portata della specificità dei motivi, oggi elevato a prioritario ed ulteriore criterio dirimente dell’ammissibilità del

giudizio d'appello e della (sempre) equivoca infondatezza del ricorso per cassazione, si colloca in posizione prioritaria la necessità di revisionare lo schema motivazionale della sentenza favorendo quello parallelo delle parti appellanti e il modello cognitivo del giudice d'appello, in conformità alla regola dell'oltre ragionevole dubbio, ogniqualvolta la sentenza di proscioglimento venga ribaltata da quella di condanna, nel rispetto della consolidata giurisprudenza europea, che rivendica il principio di immediatezza anche in capo al giudice di seconde cure, e dell'art. 111, comma 4, Cost.

Su un piano differente, ma assolutamente centrale, si pone il tema delle invalidità, al quale si può soltanto accennare. Com'è noto, nel 1988 il legislatore – per una ritenuta assenza di approfondimento dogmatico, forse, in parte, superato – non ha dettato una disciplina conforme alle incrementate responsabilità a carico delle parti, rimettendo all'interprete (dottrina o giurisprudenza) la risoluzione delle non poche questioni che il nuovo modello ha sollevato: il mutamento di impostazione culturale e ideologica del codice di rito ha introdotto significativi cambiamenti strutturali che non possono non trovare riscontro nelle opzioni sanzionatorie. Il rapporto tra le conseguenze processuali di una patologia ed il modello nel quale la previsione da rispettare è chiamata ad operare sta innestando una riflessione critica sul raggio di operatività delle nullità assolute (ritenuto eccessivo) che – già declassate in via interpretativa in relazione ad alcune situazioni che suggerivano diverse conclusioni – si vorrebbe normativamente ridimensionare. Alla legalità formale e tassatività si contrappongono nuovi criteri di natura sostanziale, che verificano le conseguenze in concreto prodotte dalla violazione e non la sua sola integrazione, indebolendo i diritti dell'imputato.

L'approccio antiformalistico, capace di svilupparsi in modo casistico, è destinato a penetrare la materia, ristrutturando l'ordinamento in nome di un preteso contenimento temporale. L'opzione, da non rinnegare in via assoluta, reclama, tuttavia, una giusta regolamentazione che contemperi l'equo bilanciamento dei valori contrapposti, posto che buon andamento e funzionalità dell'azione amministrativa non si adattano alla macchina giudiziaria e la giurisdizione è governata dal canone della legalità *ex art. 101 Cost.* Ma l'orizzonte che si profila è significativamente lontano da quello tratteggiato.

In sintesi, deflazione (inoffensività), giustizia riparatoria, risarcitoria e patriomoniale (messa alla prova e condotte riparatorie), giustizia premiale (condanna su confessione) e alternative al processo (mediazione) è la gamma delle opzioni in studio e la direttrice delle future riforme. A fronte del progressivo "gigantismo dell'inquirente" (legato alla pretesa completezza delle indagini), consenso dell'imputato e poteri autonomi del giudice – garante dell'accertamento, ma anche decidente affetto da bulimia acquisitiva, idonea a "tacitare" la validità della decisione – sono gli elementi della "futura" giurisdizione. Traspaiono chiari i sin-

tomi di una lenta e inesorabile cedevolezza dei valori di garanzia e legalità affannosamente conquistati: l'impossibilità di perseguire tutto e bene, tratteggia un legislatore "vorace" di una giustizia "take away".

3. *Possibili proposte o vie d'uscita.* – Diverse sono state le soluzioni avanzate in questi anni per rimediare alla "perenne" crisi della giustizia penale. In attesa di un intervento di riforma complessivo che offra una nuova linea di razionalità funzionale al processo e lo armonizzi, in maniera unitaria, al c.d. "giusto processo", per il momento si possono solo avanzare rimedi che garantiscano la speditezza del giudizio e la correttezza della procedura, assicurando la qualità, *ergo*, la giustizia della soluzione, e, ciò che è importante, della sua "stabilità" nei successivi gradi d'impugnazione – così riducendoli – in conseguenza della rigorosa applicazione della regola di diritto alla fattispecie concreta e della sua ordinaria prevedibilità, assicurando l'uniformità di trattamento dei cittadini davanti alla legge. Se il superamento del diritto giurisprudenziale "autarchico" dipenderà dalla riassunzione di una nuova cultura professionale da parte della magistratura, essa uscirà favorita dal recupero della cultura della giurisdizione, a cui la legge deve destinare le proprie forze, anche attraverso la ri-valorizzazione della dialetticità del processo e il progressivo recupero della lealtà e correttezza processuale da parte dei difensori.

Il miglioramento dell'efficienza del sistema passa, invece, per la riduzione – ragionevole – della domanda: il rinvio va ai "filtri selettivi" già attualmente all'esame del governo e del parlamento (depenalizzazione o de-giurisdizionalizzazione dei reati di modesta offensività, estensione della procedibilità a querela, mediazione, archiviazione "condizionata" o improcedibilità/non punibilità per inoffensività del fatto) – e di alcuni passaggi processuali (notificazioni informatizzate; ripristino del c.d. patteggiamento in appello che aveva dato buona prova di sé; obbligo di sollecita richiesta del processo dopo l'invio dell'avviso di conclusione indagini; razionalizzazione della redazione della motivazione e degli atti d'impugnazione, con conseguente beneficio sul piano dei gravami, riducibili – peraltro – attraverso nuovi filtri). Ulteriori nodi critici e rimedi sono stati identificati, da ultimo, dalla Commissione Canzio (riduzione ed eliminazione delle prassi devianti in sede investigativa; valorizzazione dei riti alternativi; razionalizzazione ed efficacia delle impugnazioni) [CANZIO, *Il processo penale: le riforme possibili*, in questa *Rivista*, 2014, 505 ss.] a cui si uniscono i temi delle "parti eventuali del processo", della celebrazione di processi individualizzati, dell'eliminazione dell'udienza preliminare (o previsione di criteri di opportunità, combinati alla comminatoria di sanzioni, o di un contraddittorio cartolare) [così, ORLANDI, *La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela "progressiva" dei diritti fondamentali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1133 cui si rinvia per più ampie soluzioni]. Semplificazione delle procedure (notificazioni e nullità), contenimento

delle indagini e identificazione di casi eccezionali (ed esterni) di sospensione supererebbero l'attuale questione della prescrizione, ritenuta un gravissimo disincentivo al ricorso ai riti alternativi. Sul piano delle garanzie si attende la valorizzazione della ricerca tempestiva dei mezzi di prova spendibili in dibattimento da parte della difesa e la (nuova) configurazione sistematica dei rapporti fra il giudizio di primo grado e le impugnazioni.

Tuttavia, sarebbe cosa vana pretendere di elaborare un nuovo protocollo processuale svincolato dagli altri sistemi che lo influenzano. Merita, così, condivisione l'attuale scelta legislativa di raggiungere gli obiettivi dell'efficientismo e delle garanzie processuali attraverso il parallelo aggiornamento dell'arsenale penale (minimo e alternativo) e la riforma dell'ordinamento penitenziario, posto che una consapevole politica sulla Giustizia deve essere il frutto di scelte responsabili, di indirizzo generale, che partano dall'analisi dei problemi e non dalla rincorsa al consenso, dalla visibilità quotidiana sui *media* o dai risultati dei sondaggi di opinione. Se così è, la razionalità di questa scelta troverebbe nella sempre auspicabile – ma difficile – completa riforma dell'ordinamento giudiziario, quale struttura che si muove e condiziona il processo penale, il suo completamento.

#### DANIELE NEGRI

1. *Uno sguardo retrospettivo. La degradazione del processo penale a meccanismo burocratico.* – Se si guarda indietro, ai venticinque anni di applicazione dell'attuale codice di rito penale, i motivi di insoddisfazione non si limitano certo a specifici istituti o a singoli stadi dell'itinerario processuale. Il senso di sconfitta tocca piuttosto il cuore della riforma del 1989, ossia entrambe le scelte di fondo sulle quali essa concentrò le proprie ambizioni: la prima, più ostentata ed esposta a clamorosi rovesci, riguarda il canone ideale dell'oralità nella formazione della prova, eletto a baluardo del modello accusatorio che il legislatore si proponeva di attuare; l'altra opzione, meno esibita ma ugualmente essenziale alla riuscita del progetto, è rappresentata dal vincolo alla legalità processuale, l'infedeltà degli interpreti nei confronti del quale è rimasta a lungo sottotraccia ed emerge oggi con prepotenza. Una doppia batosta, quella segnalata, che è a dir poco paradossale dover diagnosticare tuttora, non appena si pensi come ambedue i criteri ispiratori della nuova codificazione – il principio del contraddittorio e il governo della legge, appunto – siano assurdi dieci anni dopo il varo della riforma, e proprio a causa delle vicissitudini sofferte dalla medesima, a requisiti costituzionali del «giusto processo».

L'impressione generale è infatti che quell'articolato sopravviva solo esteriormente, come involucro, oltretutto alterato e appesantito dai continui interventi novellatori peculiari d'un'epoca – la nostra – vocata al parossistico mutamento normativo [da ultimo, v. R. ORLANDI, *La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela "progressiva" dei diritti fondamentali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1139]. Nella realtà il codice non è più percepito quale sistema di disposizioni cogenti, a loro volta espressive di categorie elaborate dalla dottrina giuridica sulla scorta di una solida tradizione di pensiero e in base ai valori racchiusi nelle Carte dei diritti uscite dal secondo dopoguerra [l'apporto della componente accademica alla riforma del codice è analizzato da E. AMODIO, *Affermazioni e sconfitte della cultura dei giuristi nella elaborazione del nuovo codice di procedura penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 899 ss.; R. ORLANDI, *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, in *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, a cura di D. Negri e M. Pifferi, Milano, 2011, p. 64 ss.].

Prevale così l'atteggiamento che torna ad esaltare della procedura penale l'aspetto pratico, bensì congenito ad un fenomeno animato dall'agire concreto dei suoi protagonisti, ma nient'affatto esclusivo: le regole codicistiche vengono quotidianamente declassate a mere indicazioni orientative per la condotta dei soggetti destinatari, suscettibili d'applicazione con i margini di scostamento funzionali al risultato di volta in volta considerato preferibile; sicché proliferano, in questa tendenza a degradare il processo a meccanismo burocratico, le circolari e le linee guida degli uffici giudiziari, penetrate ben oltre gli stretti ambiti organizzativi loro propri. Stenta insomma ad imporsi la dimensione autenticamente precettiva di quel *corpus* di norme, alle quali è la legge a conferire lo stampo formale della fattispecie [il tema è da sempre al centro delle riflessioni di M. NOBILI, *Nuovi modelli e connessioni – teoria dello Stato – epistemologia*, in *Ind. pen.*, 1999, p. 27 ss.].

2. *Le cause del duplice tradimento della riforma processuale: l'opposizione ideologica della magistratura.* – Ad un contraddittorio spesso soltanto di facciata, corrisponde per altro verso la sensazione di estremo disordine, di confusione tollerata o addirittura deliberata sulle regole processuali, con le relazioni reciproche tra i due filoni che ci è sembrato di individuare come spie delle maggiori difficoltà nell'esperienza del codice approdato al suo primo quarto di secolo: almeno rispetto alle linee portanti del disegno originario; prima ancora, cioè, dei problemi in cui pure si dibatte il settore delle impugnazioni. Tutto ciò c'entra poco – va detto chiaro – con le trasformazioni epocali subite nel frattempo dal sistema delle fonti, ormai condizionato dal reticolo di vincoli sopranazionali. Non c'è «labirinto» [prendendo a prestito la felice immagine di V. MANES, *Il giudice nel labirinto*, Roma, 2012] dal quale il giudice non possa uscire tenendo fermo, a protezione dell'individuo dai rischi di abuso dell'autorità, il principio della necessaria preve-



dibilità nell'applicazione delle norme anche di natura processuale, garanzia complementare a quella offerta dalla legalità sostanziale [«pendant» di quest'ultimo principio, secondo Corte e.d.u., 22 giugno 2000, Coëme e a. c. Belgio, § 102. Cfr. O. MAZZA, *La procedura penale, in Europa e giustizia penale* (suppl. *Speciale di Dir. pen. proc.*), 2011, p. 37].

Si direbbe allora che il peso indubbio esercitato dalle norme pattizie sulle disposizioni interne serva da alibi seducente per giustificare realtà d'altro genere: precisamente, l'ostilità ideologica di larga parte della magistratura al codice del 1989; opposizione infine culminata, all'esito della parabola di questi decenni, nello spostamento integrale del primato sul metodo dall'impostazione culturale che contraddistinse gli accademici protagonisti della riforma [tanto che E. AMODIO, *op. cit.*, p. 903, parla di «*codice dei professori*»], ai modi d'intendere le disposizioni processuali tipici della giurisprudenza: improntati a flessibilità ed efficienza, orientati alla non dispersione delle prove e alla salvaguardia dell'attività compiuta da regressioni considerate indebite, spesso anche invocando a conforto il principio della ragionevole durata processuale [emblematiche di quest'orientamento, Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2310; Cass., sez. un., 31 gennaio 2008, Huzuneanu, *ivi*, 2008, p. 2358; Cass., sez. un., 10 gennaio 2012, Rossi, *ivi*, 2012, p. 2410].

Esaminare le cause di questo totale passaggio di potere condurrebbe lontano, a riflettere sulle responsabilità della dottrina nell'essersi lasciata progressivamente emarginare, irretita dal rimprovero di proporre soluzioni solo teoriche, astratte dalle esigenze di chi si trova ad affrontare giorno per giorno la gravità dei casi nelle aule di giustizia; oppure lusingata dal plauso dei magistrati, disposti a concedere il dialogo quando le posizioni convergano e si ammetta l'ineluttabilità di certe derive ermeneutiche. Pure l'avvocatura, bisogna aggiungere, si è a lungo distinta per l'ossessiva ripetizione del refrain sul divario tra la procedura penale libresca e quella praticata, senza avvedersi del fatto che, essendo l'applicazione delle norme appannaggio di giudici e pubblici ministeri, sarebbe rimasta isolata nel sostegno alle ragioni della difesa e inevitabilmente schiacciata in mancanza del peso riequilibratore della dogmatica [sullo storico ruolo, ricoperto da quest'ultima, di tecnica per il controllo dell'esercizio del potere giudiziario, v. M. DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano, 2011, p. 199].

Conviene accennare qui ad una duplice via d'uscita, che passa, da un lato, attraverso i meccanismi della formazione; dall'altro, per il mutamento di composizione del vertice giurisdizionale. Sotto il primo aspetto, va invertita la tendenza in atto ad anticipare il reclutamento dei magistrati mediante i tirocini presso gli uffici giudiziari [si allude all'opportunità offerta dall'art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69], i quali accentuano l'atteggiamento autoreferenziale della categoria; l'indirizzo preferibile

dovrebbe essere piuttosto, nel periodo subito posteriore alla laurea, la contaminazione tra i diversi ruoli processuali del giudice, del pubblico ministero e dell'avvocato, possibile rimedio anche alla conflittualità reciproca che ha influito negativamente sul vissuto del codice. Quanto al secondo profilo, occorre favorire la ricezione del pensiero elaborato dagli studiosi del processo penale all'interno del circuito interpretativo, tramite l'ingresso dei docenti universitari in alcuni collegi giudicanti, specie là dove si concentra il potere nomofilattico: servirebbe allo scopo la modifica strutturale delle Sezioni unite della Cassazione, così da riservare una quota dei suoi membri alla compagine accademica [la proposta venne affacciata dall'unità di Pisa-Ferrara (tesi n. 3), nell'ambito della ricerca di rilevanza nazionale sul tema: *Le impugnazioni nel prisma del giusto processo*, 2007].

3. *Le erosioni silenziose del contraddittorio.* – La condizione attuale, miserrima, del diritto processuale penale applicato non può essere tollerata oltre. L'attacco al contraddittorio fu certo frontale, ma scoperto, negli anni trascorsi dal 1992 al periodo immediatamente successivo alla revisione dell'art. 111 Cost. La magistratura combatté allora con armi ortodosse: vinse dapprima [si allude, ovviamente, alle sentenze della Corte costituzionale, n. 24, 254 e 255 del 1992] e perse in seguito, sempre tuttavia promuovendo il sindacato di costituzionalità delle regole processuali contestate, unico mezzo deputato a risolvere la questione in un ordinamento retto dal principio di legalità nel suo duplice valore di garanzia per l'imputato e di istanza democratica. Negli anni più recenti, una volta che la costituzionalizzazione del «contraddittorio» ha reso quella strada impercorribile [il diniego è stato espresso dal giudice delle leggi con le sentenze n. 440 del 2000 e n. 32 del 2002, nonché con l'ordinanza n. 36 del 2002], la contrarietà al metodo dialettico di formazione della prova si è esercitata in modo eterodosso, operando erosioni silenziose dei suoi presidi codificati sino a svuotarli; senza il fragore delle rivoluzioni d'un tempo, ma spegnendo nella prassi quotidiana la carica prorompente del principio.

Alla perdita di centralità del contraddittorio hanno anche contribuito fattori esogeni: la prova narrativa cede spazio a quella scientifica, man mano che progrediscono i saperi specialistici in grado di collaborare all'accertamento giudiziale, con qualche eccesso sul versante delle perizie psicologiche riguardanti la capacità a deporre, tali da sconfinare entro i territori della verifica di attendibilità del testimone, e pericolose derive nel campo delle neuroscienze. Al contempo, un numero crescente di fattispecie penali viene posto a tutela di attività regolate in via amministrativa, retroterra che alimenta l'uso preponderante di prove extracostruite rispetto al processo [per rendersi conto delle vaste dimensioni del fenomeno, basta scorrere il campionario sistematizzato da S. CARNEVALE, *Sub art. 234 c.p.p.*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Conso

e G. Illuminati, Padova, 2015, p. 916 ss.]; e quand'anche pretesa, l'oralità assume in questi settori pose innaturali, suona falsa a causa della monotonia con cui il testimone depone secondo la traccia costituita dalla documentazione che gli si lascia consultare in aiuto della memoria (artt. 499, comma 5, 514, comma 2, c.p.p.; da ultimo, sulla questione, v. F. NICOLICCHIA, *Irripetibilità originaria degli atti e c.d. lettura in aiuto della memoria*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 226 ss.].

Resta però vero che oggi, nella materia sempre spinosa delle prove orali rappresentative, i giudici capovolgono o smentiscono, essi direttamente, il contenuto delle regole stabilite dal codice, privi di remore nel disconoscere alla norma processuale penale – s'era anticipato – dignità di precetto cogente. Così, ad esempio, nel caso frequente del testimone che al dibattimento non ricordi i fatti e si limiti poi a confermare, anche solo in termini laconici, le dichiarazioni oggetto di contestazione rilasciate durante le indagini: lungi dal rispettare il disposto che circonda la valutazione di queste ultime «ai fini della credibilità» della fonte (art. 500, comma 2, c.p.p.), la giurisprudenza ne ammette il pieno uso probatorio [Cass., 13 luglio 2011, Accardi, in *Riv. pen.*, 2012, p. 1294; Cass., 14 maggio 2009, Marini ed a., in *Cass. pen.*, 2010, p. 4323; Cass., 9 marzo 2009, Cacchiarelli, in *Arch. n. proc. pen.*, 2010, p. 481]. Plateale quanto inopinato, del resto, il ribaltamento delle gerarchie fissate dal codice ad opera di quelle massime che danno prevalenza alla deposizione resa nella fase preliminare, se il teste esaminato in dibattimento ritratta, sino a legittimare la sostituzione della prima versione alla seconda tra le risultanze del compendio probatorio quando l'una abbia messo in luce l'inattendibilità dell'altra [Cass., 23 settembre 2013, D.B.A., in *Cass. pen.*, 2014, p. 1292; Cass., 19 dicembre 2012, Di Maio, in *CED 2551859*]. Di fronte ad approdi del genere da parte dell'organo di nomofilachia, che non si fa scrupolo alcuno di trascurare del tutto il principio costituzionale del contraddittorio, come se non vigesse e fossero ignoti gli antefatti del suo inserimento nella Carta fondamentale, viene da chiedersi quale fonte normativa possa allora vincolare i magistrati; i quali si mostrano anzi propensi a ricavare soluzioni interpretative eclettiche da materiali europei, ad esempio, degradando a semplice regola di valutazione la «ben più alta garanzia» del divieto d'uso calato dal testo costituzionale nell'art. 526, comma 1-bis, c.p.p. [M. L. Busetto, *Il dibattimento penale*, Trento, 2012, p. 54, a proposito di Cass., sez. un., 25 novembre 2010, De Francesco, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1071].

L'ideale del processo accusatorio implica invece che le parti possano confidare in regole certe. La stessa scelta dei riti alternativi, per essere consapevole [cfr. G. Giostra, voce *Contraddittorio (principio del)*, in *Enc. giur.*, agg. 2011, p. 9], ha bisogno di parametri fermi sui quali commisurare le probabilità di successo dibattimentale; esige l'uniformità dei criteri riguardanti l'uso delle prove, tenuti al riparo da oscillazioni arbitrarie. Chi invoca condivisioni di responsabilità della

difesa nell'andamento del processo, addossandole oneri strumentali [cfr., ad esempio, la visione del processo tipica di alcuni magistrati: F.M. IACOVIELLO, *Procedimento penale principale e procedimenti incidentali. Dal principio di minima interferenza al principio di preclusione*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2215; P. SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato* (rel. n. III/07/2014, Ufficio del Massimario – Corte di cassazione), p. 48], dovrebbe pretendere *a fortiori* la soggezione del giudice alla stretta legalità formale; o almeno, se si considera anacronistico tale criterio, andrebbero indicate garanzie equiparabili [nella riflessione al riguardo è impegnato F. GIUNTA, *La legittimazione del giudice penale tra vincolo di soggezione alla legge e obbligo di motivazione*, in *Giust. pen.*, 2011, I, c. 259 ss.; tra i penalisti, il problema è stato al centro del dibattito di *questa rivista*, 2011, p. 77 ss.].

Sorge altrimenti il dubbio che, erosi gli spazi di un autentico contraddittorio e destrutturato il processo tramite l'elisione delle invalidità, quest'ultimo finisca col ridursi a mera occasione per l'innesto di ibridi bizzarri ispirati a generici intenti deflativi, il cui drammatico ma trascurato risvolto, nelle incertezze del rito, è la pura sottomissione dell'imputato alla pena: ne è esempio il recente istituto della messa alla prova per adulti, incentrato sul paradosso di una sanzione eseguita a processo sospeso [giustamente preoccupato, per il contrasto dell'inedito rito speciale con la presunzione di innocenza, R. ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso, V. Grevi e M. Bargis, Padova, 2014, p. 746 ss. La tendenza sembra tuttavia destinata ad ampliarsi a dismisura, sol che si pensi all'istituto, prefigurato dall'art. 14 del d.d.l. 2798/C, della «sentenza di condanna su richiesta dell'imputato»: una confessione, non si sa quanto spontanea, prelude all'immediata applicazione di una pena fino ad otto anni di reclusione].

4. *Il gigantismo delle indagini preliminari.* – Regna infatti estremo disordine nel procedimento penale, dove sembra che tutto venga di continuo rimesso in gioco e non si parta mai a piè fermo: a cominciare dalla fase delle indagini preliminari, che somma trascuratezze nell'applicazione delle norme e disinvolture operative a difetti congeniti della disciplina codicistica. È certo funzionale allo scopo che, sul piano della regolamentazione legislativa, l'indagine si caratterizzi «per l'indeterminatezza dell'*ordo procedendi*», fisiologicamente lasciato «all'estro dell'autorità requirente» [R. ORLANDI, *La riforma*, cit., p. 1148-49]. Il gigantismo dell'indagine appartiene invece alle patologie bisognose di correzione, poiché finisce per affliggere l'intero processo penale. Gioverebbe al riguardo liberare il campo dalla gravosa ipoteca costituita, sul piano sistematico, dal dovere di completezza investigativa; esso è cresciuto a dismisura nel corso degli anni [cfr. Corte cost., sentenze n. 115 del 2001 e n. 184 del 2009], mentre andrebbe ripristinata

l'agilità propria dell'assetto originario del codice. Non sembra infatti ragionevole che la richiesta di giudizio abbreviato, opzione solo eventuale, alteri l'equilibrio tra fase preliminare e dibattimento [ritiene F. CAPRIOLI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Compendio*, cit., p. 645, che il pubblico ministero debba oggi «presentarsi nelle sedi processuali destinate ad ospitare il rito abbreviato con materiali probatori sufficienti per la pronuncia di una sentenza di condanna»]; volendo prefigurare un possibile rimedio, basterebbe concedere al pubblico ministero un tempo supplementare d'indagine di fronte alla scelta effettivamente esercitata dall'imputato, sulla falsariga della soluzione trovata per consentire all'organo dell'accusa di replicare ai risultati delle investigazioni difensive depositate contestualmente alla richiesta di rito abbreviato [Corte cost., sent. n. 117 del 2011; ord. n. 245 del 2005].

Tutti convengono, inoltre, che la proroga dei tempi d'indagine sia meccanicamente sostanzialmente inutile, vista la prassi improntata alla concessione quasi indiscriminata. Tanto vale dunque fissare direttamente un termine massimo di durata, anche elevato, ad arcata unica per la generalità dei reati, purché sia effettivo e si riesca a farlo rispettare. Può servire allo scopo l'espressa introduzione di un sindacato a posteriori concernente il ritardo del pubblico ministero nell'iscrizione sul registro del nome della persona cui il reato è attribuito [la proposta, formulata dalla Commissione ministeriale di riforma del processo penale, istituita con decreto 10 giugno 2013 (v. G. CANZIO, *Il processo penale: le riforme "possibili"*, in *questa rivista*, p. 507), è stata ripresa in tono minore dal d.d.l. 2798/C, che delinea al riguardo (art. 23) una ipotesi tipica di responsabilità disciplinare per il magistrato inadempiente], sebbene sia dubbia l'attitudine ad esercitare controlli autentici da parte di una figura debole come il giudice per le indagini preliminari [il tema è approfondito da D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, Torino, 2012, p. 159 ss.; v. anche F. BARRO, *Cassazione ancora disorientata sulla verifica giudiziale di tardiva iscrizione della notitia criminis nominativa*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1415 ss.].

Forse qui bisogna essere drastici e un po' provocatori, ammettendo che un'indagine protrattasi per anni senza la scoperta del possibile autore dell'illecito meriti l'archiviazione, se quest'ultimo emergesse tardi e il pubblico ministero non fosse in grado di raccogliere elementi sufficienti a suo carico entro i margini temporali ancora disponibili. Il decorso cronologico delle indagini preliminari andrebbe perciò collegato ad un adempimento dai contorni meno sfuggenti quale l'iscrizione della notizia di reato nei suoi connotati oggettivi, fermo restando che non può essere comunque consentita alla giurisprudenza l'astuzia *contra legem* di degradare la sanzione per il mancato rispetto del limite a mera inutilizzabilità di tipo «relativo» degli atti compiuti fuori termine, espediente valso a sottrarla al regime di rilevanza officiosa e ad annoverarla tra le invalidità sanabili malgrado

l'univoco disposto dell'art. 191, comma 2, c.p.p. [Cass., 19 dicembre 2012, Inziari, in *CED* 252580].

La dilatazione della fase d'esordio è aggravata dall'impiego smodato del potere di compiere indagini suppletive e integrative, i risultati delle quali confluiscono alla rinfusa nel processo, provenienti da filoni investigativi d'altre vicende giudiziarie tuttora allo stadio preliminare, siano esse apparentate a quella di destinazione dei materiali oppure derivino da un originario ceppo comune poi diramatosi con l'esercizio separato dell'azione penale. Specie quest'ultima eventualità è fonte di sconquassi in grado di spiazzare la difesa e affaticare l'andatura del processo. Non è rara la mossa maliziosa del pubblico ministero che, al momento di formazione del fascicolo previsto dall'art. 416, comma 2, c.p.p., nasconde atti rilevanti per la posizione dell'imputato tratto a processo, sull'erroneo presupposto che si riferiscano solo ad altre persone o a diverse regiudicande (art. 130 disp. att. c.p.p.) [cfr. F. CASSIBBA, *L'udienza preliminare: struttura e funzioni*, Milano, 2007, p. 167]; salvo scoprirli tardivamente, a processo già iniziato, confidando che siano tenuti in gioco dal principio di continuità investigativa [per una rivisitazione critica, v. G. VARRASO, *Le indagini "suppletive" ed "integrative" delle parti*, Padova, 2004, p. 135 ss.]. Manovre simili andrebbero censurate con severi divieti d'uso, da codificare espressamente.

5. *La struttura dell'imputazione come presupposto necessario dell'ordine processuale.* – Dove le regole dovrebbero diventare addirittura ferree è dallo snodo cruciale dell'imputazione in avanti. Il compito della legge processuale, ora inadempito per carenze proprie e soprattutto a causa dell'infedeltà giurisprudenziale, risiede nel conferire all'atto d'accusa uno schema formale serrato che ne innalzi la «qualità» descrittiva [M.A. BAZZANI, *La qualità dell'imputazione*, Bologna, 2006, p. 67 ss.] fino ad imporre la perfetta aderenza a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. Se la pretesa di veder enunciato il fatto in maniera «chiara e precisa» (artt. 417, 429 c.p.p.) non è bastata ad evitare il variegato campionario di imputazioni generiche, criptiche, formulate in modo alternativo oppure stilate a guisa di narrazione, occorre allora esplicitare nel codice di rito che l'impegno di concretizzazione della norma penale sostanziale non ammette sfumature rispetto alla struttura della singola figura d'illecito oggetto dell'addebito di responsabilità.

Questo perché l'ordine nel redigere l'imputazione si riflette sull'intera sequenza di attività successive: condiziona il vaglio di ammissibilità delle prove; è premissa per il rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza, oggi costantemente eluso; consente di distinguere con esattezza l'elemento sul quale dovesse persistere il ragionevole dubbio all'esito del processo, guidando il giudice nella scelta della corretta formula di proscioglimento; scandisce in anticipo i pas-

saggi strutturali dello schema della motivazione, all'interno dei quali, se prefissati con intransigenza, si potrà in futuro inserire il vincolo per l'organo decidente a risolvere le singole questioni sviluppando il ragionamento attraverso la sequela rigorosa formata da premesse, argomenti e conclusioni [la già citata Commissione ministeriale preconizzava un modello di motivazione in fatto, limitato tuttavia alla sola macrostruttura, poi riprodotto nell'art. 16 del d.d.l. 2798/C: cfr. ancora G. CANZIO, *op. cit.*, p. 520].

In tal senso andrebbe ripristinata la fase della esposizione introduttiva, a suo tempo contratta per evitare che il pubblico ministero profittasse dell'occasione facendovi emergere il contenuto degli atti d'indagine [v. R. ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in P. FERRUA-F. M. GRIFANTI-NI-G. ILLUMINATI-R. ORLANDI, *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2007, p. 34]; ancor meglio, l'illustrazione dei fatti che si intendono dimostrare nel processo dovrebbe assumere le sembianze di una dichiarazione d'apertura a carattere impegnativo per chi enuncia la propria tesi, sul modello degli *opening statements* del dibattimento angloamericano [cfr. V. FANCHIOTTI, *Lineamenti del processo penale statunitense*, Torino, 1987, p. 134; M. DE FEO, *La fase dibattimentale*, in *Il processo penale negli Stati Uniti d'America*, a cura di E. Amodio e M. C. Bassiouni, Milano, 1988, p. 184].

Può sembrare banale il ribadirlo. Tuttavia il nostro è un processo che nella sciatta quotidianità si muove a tentoni, oscilla e sbanda, appunto a causa dell'incapacità di contenere all'interno di limiti fermi la materia dell'accertamento giudiziale, spesso oscura all'esordio, variabile a piacimento, mai afferrabile sino in fondo; con gravi conseguenze sulla possibilità di imprimere rigore al perimetro della devoluzione nei giudizi di grado successivo. Non sono soltanto esigenze di tutela della difesa, ma toccano perciò il sistema, quelle che conducono ad invocare i presidi della legalità processuale come base di partenza, prima di discutere di ogni riforma ventura. La pretesa di fedeltà alla norma rimane indicazione didascalica, se la violazione almeno dei capisaldi non si traduce in altrettante nullità; le quali, nel campo dell'imputazione e degli istituti collegati, dovrebbero rivestire natura assoluta e non patire alcuna tecnica di neutralizzazione: sia essa quella di asserite funzioni stabilizzatrici dell'udienza preliminare [Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella, *cit.*], sia essa basata sulla diagnosi del pregiudizio effettivo arrecato alla parte dall'inosservanza della disposizione legale [v. al riguardo M. CAIANIELLO, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali*, Bologna, 2012, p. 56 ss.].

C'è una ragione funzionale che sconsiglia di attribuire al giudice poteri d'intromissione nella sfera delle parti, come quelli derivanti dallo scrutinio sulla lesione subita a causa di atti non conformi al modello legale. Precisamente la concentrazione in capo al medesimo organo, nel nostro sistema, del doppio ruolo

di «accertatore del fatto e di garante della procedura» [R. ORLANDI, *I diritti processuali e il loro abuso nella recente esperienza italiana*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2013, p. 52, sottolinea la differenza con i giudici di *common law*]. Né sembra corretto ritenere che, riguardo alle invalidità, il giudice interno sia tratto ad assimilare per osmosi i criteri valutativi d'ordine sostanziale adoperati dalla Corte di Strasburgo nel controllo sulle violazioni dei diritti dell'accusato [così, invece, F. M. IACOVIELLO, *Il quarto grado di giurisdizione: la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 809]. La logica in cui si muove l'organo sopranazionale, difatti, anzitutto è estranea al merito della causa; in secondo luogo mira a verificare l'equità nel suo complesso della concreta vicenda processuale attraverso un controllo esercitato a posteriori, una volta che le parti hanno avuto la possibilità di cogliere tutte le opportunità ed esaurire ogni rimedio concesso dall'ordinamento nazionale. Una prospettiva, perciò, la più lontana immaginabile da quella propria del giudice domestico, il quale, oltre a disporre di una visuale frammentata dalla scansione in fasi e gradi del processo, cumula in sé la funzione di applicatore delle norme sia sostanziali, all'esito dell'accertamento sulla responsabilità, sia processuali: queste ultime rilevanti già nel corso della contesa; donde la necessità che, per mantenersi equidistante, il giudice non scenda a soppesare l'entità della lesione patita dalla parte il cui diritto la disposizione violata tendesse a proteggere.

6. *Una proposta finale: la fedeltà del giudice alla legalità formale in Costituzione.* – La difformità dallo schema legale, insomma, deve restare l'unico metro di giudizio nell'ambito delle fattispecie processuali. Il criterio va tanto più rinsaldato poiché assumerebbe in prospettiva, per l'organizzazione sistematica del codice, un'importanza addirittura vitale, qualora il Parlamento modificasse l'istituto della prescrizione penale secondo una delle proposte attualmente in discussione [ci si riferisce al d.d.l. 1844/S]; la programmata sospensione dei relativi termini durante i giudizi di impugnazione toglierebbe alle difese ogni residua velleità d'insistere sul rispetto delle norme processuali, mediante eccezioni di nullità o inutilizzabilità, confidando quantomeno nel decorso dei tempi di estinzione del reato. Sarà pure effetto perverso dell'odierno regime della prescrizione, quello di favorire strategie dilatorie, ma esso costituisce l'ultimo baluardo di fronte a indirizzi giurisprudenziali eversivi della legalità processuale. Lo squilibrio tra le parti processuali sarebbe insostenibile, nell'attuale situazione, se quel contrappeso venisse a mancare.

La proposta finale, che si vuole qui suggerire, è allora il necessario completamento del canone del «contraddittorio nella formazione della prova», inserito a livello costituzionale. Anche la «legge», cui spetta di regolare il «giusto processo», andrebbe munita dalla Carta fondamentale di uno specifico statuto metodologico destinato a governarne l'applicazione: il criterio prioritario della massima



fedeltà al testo e il divieto per il singolo interprete di aprire lo schema formale della fattispecie processuale al bilanciamento con valori, principi o interessi estranei alla medesima, oppure di riconfigurarne l'equilibrio tra le diverse esigenze in gioco rispetto alle calibrature prefissate dal legislatore.

La combinazione di tutti i fattori distorsivi sopra elencati cospira altrimenti al definitivo collasso della riforma del 1989. Salvarla dal destino capitale, preparato con meticolosa acribia nelle officine di certa magistratura lungo i venticinque anni che abbiamo attraversato, non è compito solo dettato dalle ragioni affettive di chi, per motivi generazionali, si è formato come studioso sotto il codice allora "nuovo", o dall'amarezza nel vedere quotidianamente dissipata la preziosa eredità dei padri. Diventa piuttosto l'ambizioso traguardo di civiltà processuale da perseguire con tenacia negli anni a venire.

LUCA PISTORELLI

1. *Bilancio dei primi venticinque anni della riforma processuale.* – Venticinque anni di rodaggio infinito. Questa è indubbiamente la sensazione che per molti rimane al termine del primo quarto di secolo di vigenza del primo codice dell'era repubblicana.

Tra riforme e controriforme l'impianto originario è stato così spesso modificato dal legislatore o amputato dal giudice delle leggi da perdere progressivamente la sua identità – condivisibile o meno che fosse – che l'aveva caratterizzato al suo esordio. La legge processuale, nel suo complesso considerata, trasmette oggi un senso di irrimediabile precarietà, l'immagine di un cantiere costantemente aperto, impegnato nella realizzazione di un progetto che negli ultimi vent'anni ha perduto progressivamente qualsiasi coerenza. Quasi una metafora dell'involuzione conosciuta dal "sistema" paese e della quale è in realtà figlia.

Spinte ideologiche e interventi settoriali operati nella insufficiente consapevolezza o nel disinteresse delle loro ricadute complessive ci hanno in effetti consegnato una macchina processuale regolata da meccanismi nel cui funzionamento dimostrano di avere scarsa fiducia primi fra tutti gli stessi operatori di giustizia, sebbene per ragioni diverse a seconda della categoria di appartenenza.

Se probabilmente alcuni giudizi possono apparire troppo severi e se la stabilità di un corpo normativo quale è quello destinato a regolare il funzionamento del processo penale non può ritenersi a prescindere un valore assoluto. Se gli interventi di segno contrario succedutisi negli anni novanta del secolo scorso sono stati soprattutto il sintomo di uno scontro culturale forse inevitabile, laddove il codice del 1988 ha compiuto una piccola (o grande, a seconda dei punti di vista) rivoluzione copernicana tesa all'affermazione dei valori fondamentali di un siste-

ma democratico non ancora veramente sedimentati nella società italiana. Se molte delle cause della percepita inefficienza del sistema processuale sono meta o pregiudiziali. Se tutto questo è certamente vero, è altrettanto vero che questi “primi” venticinque anni ci consegnano un codice denso di contraddizioni, che dimostra una crescente vocazione all'autoreferenzialità ed una scarsa attitudine a garantire un modello processuale efficiente. Soprattutto non è più percepibile quale sia il minimo comune denominatore, quale per l'appunto il disegno unitario sottostante in grado di cementare una galassia normativa sempre più scomposta e disomogenea al limite, a volte, della schizofrenia.

A monte, ovviamente, va innanzi tutto registrata l'incapacità politica di effettuare scelte chiare ed univoche, mediando tra istanze di segno anche opposto, ma operando quella sintesi decisionale che per l'appunto alla politica spetta. A scelte spesso confuse o contraddittorie è poi seguita un'elaborazione giurisprudenziale che presenta caratteristiche inevitabilmente analoghe ed alla fine è divenuto veramente arduo distinguere la cifra identitaria del processo penale italiano.

È anche vero che alcune aporie o, se si preferisce, i “buchi” destinati ad eroderne le possibilità di successo già erano presenti nell'edificio “originario”. Tra le altre: la pretesa di riformare in maniera radicale l'impostazione del primo grado di giudizio in chiave accusatoria, riproducendo però sostanzialmente il sistema delle impugnazioni disegnato per il processo di matrice inquisitoria; l'illusione di legare il destino dei riti alternativi a meccanismi premiali scarsamente incentivanti, soprattutto se rapportati alle cornici edittali sanzionatorie della maggior parte dei reati, con la conseguenza di sospingere verso l'accertamento sommario solo gli illeciti più gravi e cioè quelli per i quali sarebbe invece opportuno il dispiegamento del più garantito rito ordinario; la scelta di strutturare l'indagine preliminare come fase agile e rapida, senza tenere conto dell'effettivo e prevedibile accumulo delle notizie di reato e del fatto che indagini eventualmente sommarie a loro volta avrebbero comportato una ulteriore disincentivazione dei riti alternativi; la mancata previsione di strumenti di “depenalizzazione in concreto” per via processuale, legati alla scarsa rilevanza del fatto.

A questi e ben noti profili di criticità – che prassi non sempre commendevoli hanno ulteriormente evidenziato – è forse opportuno aggiungere un altro, non sempre tenuto nella dovuta considerazione e cioè il mancato coordinamento tra la legge penale sostanziale e la disciplina processuale. L'indifferenza del legislatore alle implicazioni esistenti tra sistema delle incriminazioni e disciplina del rito è, a mio modesto parere, uno dei fattori che più influiscono sull'apparente incapacità del processo penale di realizzare le legittime aspettative di tutela degli interessi presidiati dalla legge penale sostanziale e soprattutto di quelli che la modernità ha progressivamente enucleato.

Paradossalmente si tratta di un limite tutto esterno alla legge processuale. Non è infatti in discussione l'implementazione delle garanzie che il codice del 1988 e le successive modifiche hanno apportato, bensì l'incapacità di adeguare l'oggetto dell'accertamento processuale alle regole probatorie e di giudizio che il riformato volto costituzionale del processo impone. Va subito detto, a scanso di equivoci, che non è qui in discussione il principio di offensività quale criterio guida nella selezione e nella configurazione delle fattispecie incriminatrici, ma soltanto la necessità di adeguare l'oggetto dell'incriminazione agli standard probatori divenuti irrinunciabili in quanto coesenziali alla realizzazione di un processo equo, prevedendo anche figure di reato "intermedie" in grado di intercettare il disvalore di condotte che troppo spesso trovano punizione solo se produttive di conseguenze difficilmente attribuibili al singolo.

Parzialmente connessa alla questione testé evocata è poi quella della mancata revisione del portafoglio sanzionatorio del giudice penale. Se, all'esito dell'accertamento della responsabilità il processo culmina nell'irrogazione di una sanzione, la configurazione del sistema non può essere indifferente al contenuto di quest'ultima, come non lo sono le scelte processuali che compie colui che deve subirla. Sottovalutare questo aspetto fu un tremendo errore nel 1988, ma è successivamente diventato una sorta di dannazione a cui solo di recente si è cominciato a porre rimedio, peraltro ancora con eccessiva timidezza e, tanto per cambiare, senza perseguire un effettivo disegno organico. Sottrarre soprattutto i reati di minore gravità e quelli a disvalore "tecnico" alla tradizionale alternativa tra pena detentiva e pecuniaria è un intervento in grado di sdrammatizzare l'approccio processuale delle parti e, conseguentemente, di ridimensionare l'impatto numerico dei procedimenti sull'efficienza complessiva del sistema.

*2. Aree di sofferenza e proposte di riforma.* – A fronte di un bilancio così fosco non è facile individuare quali possano ritenersi le aree di maggior sofferenza del processo che richiederebbero interventi se non radicali, quantomeno significativi. Soprattutto perché il sistema vive, come si è accennato, delle fin troppo sottovalutate interconnessioni tra le sue componenti, talché il ricorso per l'ennesima volta a soluzioni concentrate su singoli segmenti della macchina processuale rischierebbero di rivelarsi scarsamente decisive.

Nei limiti del presente intervento, cercherò di individuare quantomeno tre aree di problematicità da cui non è possibile prescindere a mio avviso in una prospettiva di riforma. Tre punti che con cadenza regolare vengono evocati tanto nelle aule delle università, quanto nei corridoi dei tribunali, come ineludibili nella soluzione della crisi del sistema processuale, ma che invece stentano a trovare spazio nell'agenda legislativa all'interno di un progetto organico.

Un primo punto è quello delle risorse. Tema spesso bollato come mero alibi di chi in realtà vuole solo promuovere posizioni conservative, ma che in realtà è la premessa naturale del successo di qualsiasi modello processuale. Il problema, infatti, non si riduce alla banale constatazione dell'insufficienza dei mezzi impegnati rispetto ai costi del modello processuale adottato. La vera questione è altra e cioè accettare (e far accettare) che l'organizzazione dell'attività giudiziaria è parte del modello stesso, aspetto cui i codificatori hanno prestato attenzione in maniera marginale e che successivamente solo sporadicamente ha catturato l'interesse del legislatore.

Nell'impossibilità di reperire maggiori risorse va da sé che la questione critica diviene quella della loro allocazione. Non solo o non tanto nell'ottica di un contenimento della spesa economica, ma altresì e soprattutto in quella dell'incremento dell'efficienza dei mezzi a disposizione. Ed in tal senso sembra allora evidente come il principio del giudice naturale debba definitivamente essere affrancato dal concetto della giurisdizione di "prossimità" (che in realtà non gli appartiene) ed un istituto come quello della competenza profondamente riformato.

Nell'incapacità di imporre una seria revisione delle circoscrizioni giudiziarie (pur tentata anche di recente con i ben noti e magri risultati) il legislatore su questo versante ha iniziato a perseguire negli ultimi vent'anni una politica di segno diverso, quella della progressiva "distrettualizzazione" della fase preliminare in relazione a determinate categorie di reati, ibridando la competenza territoriale con quella per materia e rivelando comunque la piena consapevolezza dell'insostenibilità dei costi del giusto processo in presenza di una geografia della giurisdizione eccessivamente polverizzata. Scelta che, per resistenze corporative ed ideologiche, non è stata portata alle sue naturali conseguenze (la celebrazione anche del processo di primo grado nella sede distrettuale) e che in ogni caso sarebbe auspicabile venisse estesa a tutti quei reati il cui accertamento richiede l'acquisizione e la conservazione nel tempo di specifiche conoscenze tecniche e giuridiche.

Un secondo punto degno di attenzione riguarda il sistema delle impugnazioni. Si tratta di tema tutt'altro che inedito ed assai delicato per le sue dirette implicazioni costituzionali e che non si ha la pretesa di affrontare in maniera esaustiva in questa sede. Mi limiterò dunque a poche e generali riflessioni. Già si è detto peraltro come uno dei "peccati" originali del codice del 1988 sia stato quello di conservare nei suoi tratti essenziali l'impianto delle impugnazioni pensato per un modello processuale affatto diverso da quello introdotto dalla riforma. Errore che negli anni si è dimostrato esiziale e che dopo l'abolizione del c.d. patteggiamento in appello ha portato il sistema al definitivo collasso, come testimonia l'incremento delle prescrizioni che si registra proprio nel secondo grado di giudizio.

È oramai evidente che l'indiscriminato accesso ai diversi gradi di giudizio per tutti i reati, per tutte le parti e, con pochissime eccezioni, anche a prescindere dal rito con il quale è stato celebrato il processo di primo grado o al suo esito non è soluzione più sostenibile. Il legislatore per molti anni è rimasto come paralizzato di fronte ad un problema che probabilmente gli è apparso insormontabile e quando ha cercato di intervenire (si pensi alla restrizione del potere di impugnazione del pubblico ministero operata con la l. n. 46/2006) lo ha fatto in maniera troppo "rozza" e disorganica per resistere al vaglio del giudice delle leggi.

A mio modesto avviso l'esigenza prioritaria rimane quella di ripensare la funzione del giudizio d'appello, la cui struttura e la cui funzione attuali in maniera più stridente confliggono con l'impostazione tendenzialmente accusatoria che pervade il modello cui si ispira il primo grado di giudizio. È dunque opportuno interrogarsi fino a che punto quelle che nella sostanza sono finalità di mera economia processuale giustifichino veramente l'assetto vigente rispetto ad un modulo che veda invece ampliato il potere di annullamento del giudice d'appello, eventualmente bilanciato dalla sospensione dei termini di prescrizione e da una contrazione della cognizione del giudice di legittimità sulla motivazione della doppia conforme.

Altra strada percorribile è quella dell'incentivazione della rinuncia all'impugnazione – reintroducendo meccanismi premiali analoghi a quello previsto nel mai abbastanza compianto quarto comma dell'art. 599 c.p.p. – ovvero di modulare l'estensione del diritto di impugnazione in ragione del rito applicato, attraverso la promozione della rinuncia opportunamente retribuita allo stesso diritto di impugnare.

Il terzo ed ultimo punto di criticità sul quale mi soffermo riguarda il sistema delle sanzioni processuali. Si tratta anche in questo caso di tema di tradizionale e risalente dibattito dai risvolti delicatissimi, attingendo all'effettività delle garanzie. I termini della contrapposizione sono noti. Volendo semplificare al massimo, è opinione diffusa in dottrina che l'invalidità degli atti processuali, come configurata nel codice del 1988, sia governata esclusivamente dai principi di legalità e tassatività, ma venga gestita nella prassi applicativa secondo un concetto funzionale privo di base giustificativa che si alimenta di percorsi esegetici che tendono ad integrare l'accertamento della violazione con una indagine diretta a verificare e reprimere soltanto le lesioni "effettive" dei diritti e degli interessi tutelati attraverso la previsione della sanzione processuale nell'ottica del bilanciamento con il principio di economia processuale.

Non è questa la sede per riassumere gli argomenti testuali, storici e sistematici su cui si fonda la tesi per cui il codice di rito avrebbe effettivamente recepito un assetto formale delle nullità, così come di quelli spesi dalla giurisprudenza a sostegno della presunta deriva sostanzialistica che le viene addebitata. Ciò che invece importa, in una prospettiva riformatrice, è stabilire fino a che punto questa

contrapposizione abbia motivo di essere perpetrata ovvero risulti il frutto di concezioni eccessivamente ideologiche del processo.

È dunque doveroso chiedersi se ritenere che il vizio integri la nullità anche se l'atto ha conseguito il suo scopo e a prescindere dall'accertamento della sua offensività, giacché questa sarebbe presunta come elemento integrante la fattispecie invalidante, sia sempre e comunque ineludibile presidio della legalità processuale, ma soprattutto se i codificatori del 1988 abbiano fatto ricorso alle sanzioni demolitorie anche in riferimento a situazioni che non attingono alle garanzie fondamentali.

Nella prospettiva menzionata appare allora poco proficuo ribadire con maggior forza l'approccio "formalistico" ovvero introdurre una clausola generale ispirata all'approccio "sostanzialista" o "funzionale" che dir si voglia, il cui carattere inevitabilmente indefinito conterrebbe in sé il germe di possibili sperequazioni interpretative e di degradare nel soggettivismo applicativo.

Mi sembra invece più utile innanzi tutto procedere ad una obiettiva selezione delle violazioni che effettivamente richiedono di essere sanzionate, il che impone anche una buona dose di semplificazione della disciplina di alcuni istituti processuali (primo fra tutti quello delle notificazioni) la cui disciplina risulta tanto anacronistica, quanto inutilmente macchinosa, senza sol per questo garantire effettivamente alcunché.

In secondo luogo è necessario compiere uno sforzo di più puntuale tipizzazione delle fattispecie invalidanti, giacché è proprio il difetto di tipicità di norme come quella dell'art. 178 c.p.p. ad aver determinato l'insofferenza verso le sanzioni demolitorie. Ed a questo punto è possibile distinguere le situazioni in grado di sopportare un regime di sanatorie ispirato all'accertamento della concreta offensività della violazione denunciata, anch'esse oggetto peraltro di una più rigida tipizzazione in ragione della natura e degli obiettivi di tutela della regola violata.

Una annotazione a parte merita la categoria dell'inutilizzabilità, che doveva caratterizzare, nelle intenzioni, il sistema delle sanzioni processuali concentrandosi sui vizi della singola prova senza compromettere necessariamente la stabilità dell'attività processuale nel suo complesso. L'originalità dell'intuizione rimane intatta, ma la disciplina normativa, non sempre coerente nelle sue declinazioni "speciali", si è rivelata foriera di incertezze applicative e spesso di non sufficientemente previste interferenze o sovrapposizioni con la categoria delle nullità. In tal senso sembra allora lecito interrogarsi se non sia opportuno ricondurre il suo ambito di applicazione alle sole prove assolutamente vietate dalla legge e a quelle "incostituzionali", cercando soluzioni diverse per le diverse ipotesi in cui l'istituto è stato impegnato.

## FRANCESCO SBISÀ

1. *Sintetico bilancio di un venticinquennio.* – In forza del mio ruolo di avvocato ritengo utile affrontare il bilancio dei primi 25 anni del nuovo codice di procedura secondo l'ottica del difensore e, conseguentemente, del proprio assistito, che sia indagato/imputato o persona offesa.

Tale bilancio deve partire dal momento in cui il nostro legislatore ha compiuto la sua scelta di introdurre nel nostro sistema il processo accusatorio, tipico dei paesi di *common law*. In quel momento ci si è evidentemente ispirati a un meccanismo ben rodato e di cui erano noti, attraverso lo studio comparato dei sistemi statunitense e anglosassone, pregi e difetti.

Era cioè noto che il sistema accusatorio può funzionare se il flusso dei processi che giungono alla fase dibattimentale rappresenta una piccola parte di tutti i procedimenti che sfociano in una richiesta di rinvio a giudizio. In altre parole, nel sistema accusatorio i riti alternativi rivestono un ruolo fondamentale di smaltimento del carico dibattimentale anche a tutela dell'effettiva celebrazione di dibattimenti nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie che contraddistinguono il processo accusatorio.

La comparazione insegna che non è possibile semplicemente “trapiantare” un sistema processuale da un ordinamento a un altro senza considerare gli eventuali diversi principi che governano il primo rispetto al secondo. L'esempio più eclatante delle differenze esistenti tra il sistema statunitense e quello italiano è dato dai principi di discrezionalità e obbligatorietà dell'azione penale. Proprio nell'ottica di deflazionare la fase dibattimentale, lo strumento della discrezionalità dell'azione penale rappresenta per il sistema statunitense uno strumento indispensabile che permette di selezionare i procedimenti per cui iniziare o continuare le indagini, così svolgendo quel ruolo di *screening* del potenziale carico dibattimentale, che da noi – come detto – può essere svolto, invece, solo dai riti alternativi.

Ne deriva che la scelta adottata scontava già in partenza un'esigenza di adattamento che potenzialmente poteva incidere in maniera significativa sulla riuscita dell'operazione di rinnovamento del nostro processo penale; il problema è che non si è adeguatamente tenuto conto dell'effetto che si poteva generare o che è ormai diventato il principale problema del nostro attuale processo, vale a dire l'incapacità di gestire i numeri dei procedimenti pendenti.

La seconda considerazione è che il processo non può essere altro che lo specchio della società e del suo evolversi, dato che i reati sono condotte poste in essere nella vita di tutti i giorni e che le norme incriminatrici non hanno altro ruolo se non quello di indicare al cittadino quali sono le azioni che deve evitare o che deve porre in essere per non incorrere in una responsabilità penale; per tale ragione le fattispecie incriminatrici devono esse stesse adattarsi all'evoluzione delle abitudi-

ni e delle potenziali condotte illecite che l'evoluzione tecnologica e sociale introducono nella società. Analogamente, le regole per investigare e poi accertare la commissione dei reati e la responsabilità in capo agli individui (ed ora anche delle persone giuridiche) subiscono la medesima esigenza di adattamento all'evoluzione.

Ciò premesso, è possibile individuare i principali fattori storici che in questo venticinquennio hanno inciso sulla "resa" del nuovo processo penale.

In primo luogo non si può non menzionare l'indagine c.d. "mani pulite" che, se da un lato ha certamente rappresentato un punto di svolta nel rapporto del mondo politico con la magistratura e con la società (è ormai un dato acquisito che con tale indagine sia "caduta" la prima Repubblica), dall'altro ha inciso pesantemente sulla applicazione pratica della disciplina delle indagini preliminari, alterando quelli che avrebbero dovuto esserne taluni principi ispiratori posti a tutela delle garanzie difensive. È, infatti, un dato storico che l'uso della misura cautelare personale come strumento d'indagine, invece che di tutela anticipata del sistema penale, abbia a sua volta determinato uno stravolgimento di istituti quali gli interrogatori d'indagine. Scopo dell'investigatore non era tanto acquisire elementi a carico dell'indagato, ma – soprattutto – quello di individuare eventuali responsabilità di altri soggetti non ancora indagati per fatti non ancora oggetto d'indagine: in altre parole, l'interrogatorio è stato utilizzato come fonte di acquisizione della notizia di reato e non come mezzo di difesa dell'indagato. Inoltre – secondo prassi che contrastano con il principio, tipico del processo accusatorio, di delegittimazione dei risultati delle indagini per tutelare il ruolo centrale della fase dibattimentale come unico momento processuale ove si forma la prova che in via esclusiva deve fondare la decisione del giudice dibattimentale – sempre in tale periodo storico è stato registrato un eccessivo confluire di tali interrogatori nel fascicolo dibattimentale mediante una forzatura delle regole che disciplinavano l'esame dell'indagato o imputato di reato connesso o collegato (allora chiamato "impumone") e le relative contestazioni o acquisizioni in caso di rifiuto di rispondere. Basta scorrere i numerosi interventi della Corte Costituzionale e del legislatore sull'art. 210 e sugli artt. 500, 512 e 513 c.p.p. per comprendere come lo stesso sia stato, e continui ad essere, uno dei punti più controversi dell'intero nuovo sistema processuale.

In secondo luogo, e parallelamente al primo fattore, deve essere indicato il ruolo sempre più ingombrante, per non dire decisivo, dei *media*.

Inizialmente la stampa è stata utilizzata come cassa di risonanza a supporto dell'attività inquirente, enfatizzando il metodo investigativo sopra ricordato (celebre l'espressione del "tintinnio di manette") e così aumentandone l'efficacia persuasiva nei confronti degli indagati o anche solo di coloro che temevano di esserlo. Tale iniziale ruolo si è, però nel tempo trasformato, portando i *media* a passare da veicoli dell'informazione – il punto più alto in tal senso è stato toccato



con la “diretta” del giudizio immediato celebrato a carico di Sergio Cusani, mai più ripetuta – a ratificatori di realtà processuali prima ancora del loro effettivo divenire – in tal senso sono esemplificativi i famosi “avvisi di garanzia” che suonavano come anticipazioni di condanna, sui quali il legislatore è intervenuto proprio in conseguenza degli effetti distorsivi che la loro pubblicazione aveva per lungo tempo generato. Di recente, poi, i *media* sono passati ad essere strumenti di acquisizione delle notizie di reato (si pensi a trasmissioni quali “Striscia la notizia” o “Le iene”) e, quale ultima tappa di tale progressione, mezzi per celebrare un parallelo processo pubblico, che non si svolge nelle aule di giustizia e nel rispetto delle regole dibattimentali del richiamato processo accusatorio, ma sulla carta stampata o negli studi televisivi secondo l’impostazione data dal giornalista o dal direttore della testata. Con ciò evidentemente incidendo sulla tenuta del sistema giudiziario, facilmente permeabile a simili pressioni e condizionamenti esterni. A ciò si aggiunga l’incapacità del mondo politico di individuare un percorso di aggiornamento del processo penale che fosse logico e razionale, talché le iniziative intraprese – con riferimento sia alle pene sia alle regole processuali – sono parse estemporanee, sensibili alle esigenze di campagna elettorale e spesso succubi di ondate emotive generate da casi eclatanti sapientemente enfatizzati dai *media*.

Infine, ultimo principale fattore che ha inciso sulla struttura del nostro processo penale è l’evolversi delle indagini e dei processi a carico della criminalità organizzata. Sempre tenendo presente quelli che dovrebbero costituire i punti di riferimento del sistema penale che si poggia sui principi del processo accusatorio, è indubbio che due sono gli effetti più evidenti che tale evoluzione ha generato. In primo luogo la celebrazione dei maxi-processi ha di fatto sterilizzato la possibilità, anche solo materiale, di adeguato esame e valutazione della posizione del singolo imputato, che inevitabilmente finisce per essere “affogata” nella più complessa vicenda processuale costruita su numerosissime e articolate imputazioni che travolgono la singola contestazione mossa a ciascun imputato (ciò a maggior ragione laddove al singolo sia contestato il reato di associazione ex art. 416 bis c.p. in aggiunta al reato fine). In secondo luogo, per quello che più interessa, si è via via accettata e poi applicata la teoria del “doppio binario”, che ha comportato lo stravolgimento delle garanzie poste a tutela del diritto di difesa e la creazione di regole processuali *ad hoc* per coloro che devono essere indagati e poi giudicati dei reati di criminalità organizzata.

Questi sono solo i principali fattori che hanno inciso, negativamente, sullo sviluppo del nostro processo penale, che oggi è indiscutibilmente in sofferenza. È indubbio che ci sono troppi processi anche perché ci sono troppi reati e il ricorso al giudice penale è abusato dalle stesse parti private.

Il risultato è che spesso nessuna delle parti del processo è soddisfatta. Non i pubblici ministeri, che non riescono a gestire come vorrebbero il carico di lavoro

di cui sono letteralmente sommersi. Non la vittima che deve agire anche oltre i suoi limiti nel tentativo di far partire un'indagine o di far giungere il processo alla conclusione quanto meno del primo grado di giudizio prima che intervenga la prescrizione. Non l'imputato, che vede compressi i propri diritti e finisce per non comprendere il fondamento della sua condanna ritenendo, sulla base di quello che vede accadere in udienza, che la sua posizione non sia stata esaminata come avrebbe dovuto essere o che il medesimo fatto sarebbe stato giudicato in modo diverso da un altro giudice o in un altro tribunale. In conclusione quella che manca è la certezza del diritto; perché il processo, oggi, non è uguale per tutti.

2. *Aree di maggior sofferenza.* – È indubbio che la principale area di sofferenza del nostro sistema sia quella relativa ai tempi del processo.

Come detto, la scelta effettuata metteva – già sulla carta – a rischio la tenuta del nuovo processo proprio con riguardo ai tempi; infatti, se non si vuole cedere al sacrificio delle garanzie dibattimentali, è inevitabile che il combinato disposto dei numeri dei processi da trattare con il non sufficiente numero di magistrati, cancellieri e aule disponibili fanno sì che i tempi dell'accertamento dibattimentale non possono essere quelli previsti dal sistema.

In linea astratta il codice di procedura scandisce tempi dalla notizia di reato al giudizio in Cassazione che, idealmente, potrebbero contenerne la durata nell'arco di un anno e mezzo. Tali tempi non sono mai rispettati. Certamente per le ragioni sopra indicate, ma anche perché ciò che non funziona sono i diversi filtri di cui il percorso del nostro procedimento dovrebbe più concretamente fruire.

In primo luogo, non è ancora stata trovata un'adeguata disciplina rispetto ai tempi dell'iscrizione della notizia di reato e l'assenza di efficaci sanzioni processuali svisiscono quelle poche regole esistenti. Analogamente non funziona il vaglio sulla proroga delle indagini, che ormai si è ridotto a un mero passaggio burocratico che appesantisce gli obblighi di notifiche con fisiologici rallentamenti del percorso processuale. Anche l'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. e l'introduzione delle indagini difensive non hanno apportato lo sperato contributo in termini di anticipo del contraddittorio quale modalità per evitare richieste di rinvio a giudizio non dotate dell'idoneo fondamento. Forse sul punto qualche spiraglio si incomincia a intravedere, ma evidentemente c'è voluto e ci vorrà del tempo perché da parte dei pubblici ministeri sia accettato un effettivo contraddittorio pur in presenza di un loro orientamento contrario a quello della difesa (altrimenti in luogo dell'avviso di conclusione delle indagini il pubblico ministero procede direttamente alla richiesta di archiviazione) e sia riconosciuta la giusta attendibilità alle indagini svolte dai difensori.

La seconda maggiore area di sofferenza è la messa in crisi del principio dell'oralità e del contraddittorio nella formazione della prova. In questo caso il discorso può essere diviso in due parti.

Da un lato vi è il tema, legato ai procedimenti più complessi, delle nuove tecnologie utilizzate come strumenti d'indagine che, per un ulteriore effetto distortivo, diventano strumenti di formazione della prova in sede extra-dibattimentale.

Ci si riferisce in primo luogo allo smodato uso che ormai tutte le Procure fanno delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Oramai tali attività investigative, che hanno in larga parte soppiantato i vecchi mezzi di ricerca della prova, sono utilizzate non solo per individuare i responsabili di un reato già commesso ma anche, o soprattutto, per acquisire informazioni circa la potenziale commissione di un reato passato o futuro che, capita spesso, nulla ha a che vedere con l'indagine per cui le suddette intercettazioni sono state autorizzate. Affiora, quindi, evidente il contrasto tra esigenze di sicurezza sociale e rispetto delle regole processuali che limitano l'utilizzo di uno strumento investigativo così invasivo a tutela non solo del diritto di difesa dell'indagato, ma anche – per quel che più conta – del diritto alla libertà di ogni cittadino, che può essere casualmente intercettato (questa è certamente la situazione più delicata e fonte delle più gravi indebite conseguenze). Inoltre, gli esiti di tali intercettazioni confluiscono direttamente, anche se tramite una perizia, nel fascicolo del dibattimento, così divenendo prova utilizzabile per la decisione molto più efficace e convincente, pur nella non rara possibilità di errata comprensione del significato della frase intercettata, di una testimonianza, che invece dovrebbe essere, assieme ai documenti, la prova principe del processo penale.

In secondo luogo, si fa riferimento alla prova scientifica, che troppo spesso è assunta nei processi senza il doveroso e idoneo vaglio preliminare e senza che la difesa abbia un effettivo potere di interloquire in merito all'attendibilità del metodo scientifico che ne rappresenta il fondamento (cioè non è in grado di evitare la *junk science*) e in merito alla corretta o meno applicazione di quel metodo al caso di specie (ad esempio sul corretto utilizzo dei dati fattuali emergenti dall'indagine o sull'effettivo rispetto degli obblighi di cui alla "catena di custodia" in caso di prova del DNA). Anche in questo caso, il risultato è che la prova scientifica, una volta introdotta nel dibattimento, assume un valore probatorio maggiormente persuasivo rispetto ai tradizionali mezzi di prova.

Dall'altro lato vi è il tema dei processi più numerosi e semplici, vale a dire quelli per direttissima, in cui manca il difensore di fiducia. Al di là della constatazione del fallimento del nostro sistema della difesa d'ufficio – su cui la recente riforma è intervenuta ma, in attesa della sua attuazione concreta, non appare aver dato luogo a un risolutivo cambio di impostazione – ciò che conta è che nella pratica sempre di più si registra un assoluto appiattimento del difensore d'ufficio alle

indicazioni del giudice, che, pressato dai numeri dei processi, ha individuato la soluzione nella contrazione dell'oralità mediante l'acquisizione documentale delle prove d'indagine. E ciò sia che il documento venga acquisito indebitamente nel corso delle indagini (sul punto si veda la pronuncia delle SSUU del 16.12.2010, n. 7931) sia che costituisca la verbalizzazione di una dichiarazione orale, che non dovrebbe avere ingresso nel fascicolo dibattimentale, salvo il consenso della parte. L'effetto distortivo, ormai radicato nei processi, è quello per cui il consenso a tale acquisizione da parte del difensore è valutato positivamente ai fini della concessione delle attenuanti generiche. E, quando tale consenso non è prestato, l'altra soluzione è l'ormai sempre più diffusa abitudine a "tagliare" le liste testimoniali della difesa, in una evidentemente fin troppo severa – o ampia, a seconda della prospettiva da cui si affronta il problema – interpretazione delle norme sul diritto alla prova delle parti.

Tempi e carico d'udienza generano il medesimo effetto anche nei successivi gradi di giudizio, dato che sempre più spesso nel giudizio d'appello e in quello di cassazione, l'oralità della discussione è sempre più costretta e limitata, quale naturale conseguenza dei già ricordati numeri dei processi da trattare.

Il risultato è che viene completamente snaturato il processo, che privato dell'oralità e del contraddittorio – nel tentativo di realizzare la concentrazione, immediatezza e identità dell'accertamento – perde quei principi volti a garantire la formazione dibattimentale della prova, secondo regole equamente applicate.

3. *Possibili proposte o vie d'uscita.* – Ovviamente una parte delle proposte non possono che riguardare ciascuno dei temi problematici che sono stati già illustrati nei precedenti paragrafi. Tra questi certamente il più pressante, anche in considerazione della riforma in atto, è – a mio avviso – la riorganizzazione della difesa d'ufficio, che riguarda, numericamente parlando, la parte più rilevante dei processi, anche perché spesso celebrati nei confronti dei meno abbienti, che, per tale ragione, vanno maggiormente tutelati.

Parallelamente, anche la categoria degli avvocati deve realizzare un cambio di passo. Non si può sperare nella qualità del processo se prima non vi sia un'effettiva qualità del difensore. Lo strumento della formazione e, ora, della specializzazione rappresenta un'occasione unica per trasmettere agli avvocati la necessità di un loro costante aggiornamento teso a elevare il livello di preparazione che ci si deve attendere da chi esercita la nostra professione, così incrementando l'efficacia della risposta alle esigenze del cittadino che a noi si rivolge. Perché solo un avvocato tecnico, libero e specializzato può realmente tutelare il diritto di difesa del cittadino, vigilando sull'effettiva e corretta applicazione delle regole del processo.

Affinché ciò si realizzi è però necessario potenziare gli strumenti a disposizione della difesa, rafforzando il sistema delle invalidità processuali di fronte a condotte che tendano anche solo a alterare – oltre ovviamente a quelle che li violino – i limiti d'azione delle parti imposti dal nostro codice di procedura. Sulla base dell'esperienza statunitense, e come avviene in diversi tribunali d'Italia ad opera delle Camere penali, può essere utile adottare protocolli condivisi tra magistrati e avvocati e istituire osservatori aventi lo scopo di verificare e impedire prassi distorsive rispetto allo svolgimento dell'udienza secondo una corretta applicazione dei richiamati capisaldi del processo accusatorio.

Altrimenti, rimane sempre il rimedio del ricorso alla CEDU, che, grazie alla recente giurisprudenza europea e a quella interna, sia costituzionale che di legittimità, costituisce l'ultimo baluardo a tutela del processo equo, che per la medesima giurisprudenza europea è tale quando all'imputato è riconosciuto il diritto all'utilizzo di tutti gli strumenti che rendono effettiva la sua difesa.

#### FRANCESCO ZACCHÈ

1. *Sintetico bilancio di un venticinquennio.* – Fornire un bilancio in poche battute di questi primi venticinque anni di vita del codice implica delle scelte, per cui cercherò di coltivare un punto di vista personale, necessariamente non esaustivo della complessità dei fenomeni e dei problemi del sistema processuale.

Inizio da una considerazione elementare. L'attività giudiziaria è l'esercizio di un potere che incide sulle libertà, sui diritti e sulla vita dell'intera collettività, da subito, fin dall'insorgere della notizia di reato (i miei anni di studio coincidono con quelli in cui un'iscrizione nel registro degli indagati o un'informazione di garanzia annunciata sui *mass media* valeva nell'opinione pubblica alla stregua di una sentenza di condanna). Di qui una seconda considerazione. È a noi tutti chiaro come il legislatore compia scelte di valore, in base a principi, quando stabilisce le forme e i modi attraverso cui il potere giudiziario si esplica, dosa le garanzie da assegnare alle parti, delimita la sfera di efficacia degli strumenti conoscitivi, fissa il regime delle invalidità (NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Bologna, 1989, p. 304).

A questo riguardo, l'opzione di fondo del legislatore del 1988 risulta netta. Il processo penale ha una funzione cognitiva, è volto alla ricostruzione del fatto di reato secondo criteri epistemologici storicamente dati e nel rispetto dei diritti fondamentali (UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, 2015, p. 31-32), da riconoscersi, *in primis*, in capo all'imputato che direttamente e personalmente subisce l'azione penale.

Chiarito l'obiettivo, il resto viene da sé. Senza pretese di completezza. Il legi-

slatore ha valorizzato il ruolo delle parti e di conseguenza rimodulato i poteri del giudice (nel procedimento pretorile, lo sappiamo, distinguendo le funzioni di accusa da quelle di giudizio); ha cercato di rendere centrale il dibattimento – da celebrare in pubblico, oralmente (in senso chiovendiano) e in contraddittorio paritetico – anche attraverso l'introduzione dei riti deflattivi del dibattimento; ha provveduto a separare le fasi procedurali, dividendo le carte processuali mediante la disciplina del doppio fascicolo; ha rifondato il diritto delle prove, con felici aperture all'evoluzione tecnologica e scientifica, nonché con la sanzione della prova *contra legem*; ha riscritto l'intera disciplina delle misure cautelari personali, dove la custodia cautelare, svincolata da finalità istruttorie, avrebbe dovuto assumere un ruolo residuale.

Insomma, per farla breve, una vera e propria rivoluzione copernicana rispetto al codice Rocco, orientata all'attuazione dei valori espressi nella Costituzione e nelle Carte internazionali sui diritti dell'uomo (*ex art. 2, comma 1, legge-delega c.p.p.*), fra i quali spicca su tutti – nell'ottica da noi oggi coltivata – il principio di legalità processuale.

Ora, la scelta di richiamare, fra i tanti valori consacrati nell'opera di rifondazione del codice, la legalità processuale non è frutto del caso, anzi. A mio avviso, è proprio su questo terreno che, da subito e in maniera irrimediabile, si sono giocate le sorti del primo codice repubblicano. Qual è stato e qual è tuttora il punto critico? A ben vedere, il rifiuto d'accettare che la procedura penale funga da limite al potere statale, che la caccia valga più della preda, per usare l'icastica figura corderiana.

Fin dai primi anni di vigenza del codice, il rispetto delle regole e delle forme è stato troppo spesso vissuto con fastidio dal legislatore e/o dalla giurisprudenza. L'idea è che l'osservanza della legalità provochi ritardi, inefficienze, in poche parole che impedisca allo Stato di raggiungere l'obiettivo punitivo. Ma è vero che le garanzie sono un intralcio al raggiungimento di un risultato. Si può parlare di processo senza il rispetto delle forme?

Ciò premesso, in questa sede, non possiamo certamente ripercorrere punto per punto, questi primi venticinque anni. Anche se avessimo a disposizione più tempo, sarebbe un compito arduo, perché non c'è settore codicistico che non sia stato stravolto da interventi normativi e della Corte costituzionale. Perfino il mito del giudicato, oggi, è superato: non solo perché i processi durano un'eternità, ma anche perché il giudicato si è dissolto per gli interventi più recenti del legislatore e della giurisprudenza, anche costituzionale ed europea.

In questa sede, comunque, mi pare opportuno mettere in evidenza alcune linee di tendenza ricorrenti, talvolta patologiche.

Sappiamo che norme-chiave del sistema processuale sono state oggetto di continue riscritture e rimaneggiamenti (fino alla legge sul giusto processo, si pensi agli artt. 500 e 513 c.p.p.; oppure, in materia di libertà personale, all'art. 275,

comma 3, c.p.p.); sono state approvate leggi la cui efficacia era ed è tutta da dimostrare (si pensi al c.d. patteggiamento “allargato”) o, peggio, sono stati abrogati istituti senza una spiegazione plausibile (patteggiamento sui motivi d’appello) o per mere esigenze d’apparato e organizzative (non si può tacere l’abolizione dell’ultrasecolare figura del pretore – mentre sono sorti al contempo interi sottosistemi processuali: giudice di pace e processo agli enti responsabili dell’illecito amministrativo dipendente da reato).

Ancora: sono state approvate “a stretto giro di posta” riforme improntate a valori antitetici (sia sufficiente rammentare la modifica dell’art. 111 Cost. e la contestuale legge n. 479 del 1999); si sono registrati ritardi significativi nell’adeguare il codice alle indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali, nonostante il loro indubbio interesse per gli operatori del diritto (e il riferimento corre, fra l’altro, alla prova del DNA e alla disciplina della prova digitale); l’agenda del legislatore è stata per svariati anni impegnata nel tentativo di difendere dal processo imputati eccellenti attraverso l’uso disinvolto di leggi *ad personam*, mentre è stato lasciato alla giurisprudenza costituzionale e ordinaria il compito di risolvere i problemi strutturali emergenti dalla nostra normativa rispetto all’osservanza delle prescrizioni provenienti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei relativi Protocolli addizionali: si pensi, oltre al problema della riapertura del processo a seguito della violazione accertata dal giudice di Strasburgo risolto con la c.d. “revisione europea”, al tema delle letture, del *iura novit curia*, della rinnovazione dell’istruzione in appello *ex art.* 603 c.p.p., della contumacia. A quest’ultimo proposito, nemmeno la più recente legge sull’assenza sembra soddisfare i canoni richiesti dalla Carta di Roma sul diritto dell’imputato a partecipare al suo procedimento: mi pare innegabile che alcuni casi chiamati oggi come assenza, in realtà, si risolvano in altrettante ipotesi di contumacia; insomma, una sorta di truffa delle etichette.

2. *Aree di maggior sofferenza.* – Il quadro appena tratteggiato offre spunti sufficienti a comprendere quali siano i fattori di crisi degli odierni assetti processuali. Se si volesse individuare il tratto qualificante della politica legislativa seguita in questi venticinque anni in tema di giustizia penale, la definizione più calzante sarebbe quella di riformismo emergenziale permanente. Il legislatore è sempre impegnato nell’affannosa rincorsa d’emergenze vecchie (irrisolte) e nuove (sopravvenute), senza mai alzare lo sguardo oltre il contingente (MAZZA, in *Proc. pen. giust.*, 2014, n. 5, p. 1). L’urgenza è la parola d’ordine, lo stato di necessità la regola. Specie in questo ultimo decennio, non è un azzardo asserire che non vi sia stata riforma in materia di giustizia improntata al tentativo di soddisfare una qualche emergenza, dalla più generale (criminalità organizzata, violenza sessuale, corruzione) alla più particolare (emergenza rifiuti, caso Ilva, ecc.). E il tutto, gio-

va ribadirlo, in una cornice in cui il processo non funziona, dove fra il tempo della commissione del reato e il tempo dell'irrogazione della pena, quando ci si arriva, passano anni.

Questo passaggio è importante e ricco d'implicazioni. La sinergia fra l'inefficacia del processo (che appunto non funziona) e il bisogno (di turno) di giustizia genera un vero e proprio effetto distorsivo sugli istituti processuali. Il legislatore ormai usa il processo per scopi che dovrebbero essere riservati al diritto penale sostanziale. Detto altrimenti, sempre più spesso il processo viene gravato di compiti diversi da quelli che gli spettano: ora impiegato come misura di contrasto nei confronti della criminalità, ora concepito quale strumento di difesa sociale nei confronti di soggetti pericolosi. Non c'è nemmeno bisogno di scomodare gli interventi securitari che si sono succeduti in questi ultimi anni per dimostrare l'assunto. È sufficiente qui menzionare la modifica dell'art. 280 c.p.p. da parte della l. n. 94 del 2013. Con tale novella, il legislatore ha innalzato il limite astratto per disporre la custodia cautelare ai delitti per i quali sia prevista la pena non inferiore nel massimo a cinque anni. Al contempo, il legislatore ha posto una deroga espressa alla preclusione in questione per il reato di finanziamento illecito dei partiti, nonché adeguato le pene con cui si punisce lo *stalking* al riformulato art. 280 c.p.p. Di fronte a tali scelte, traspare l'idea che alcuni reati – ritenuti a torto o a ragione odiosi dall'opinione pubblica in un dato contesto storico – debbano trovare una risposta “sanzionatoria” pronta e certa da parte dello Stato.

Non è però solo sul fronte legislativo che si manifesta la crisi del pianeta giustizia, anche nella prassi si registrano numerosi cedimenti.

Per rimanere sul tema delle cautele, basti pensare alla centralità assunta dal relativo procedimento rispetto al processo sul merito dell'imputazione. Di frequente è il procedimento cautelare a dettare le cadenze del processo principale, ora dilatando le attività processuali fino al limite dei termini massimi di durata della custodia, ora accelerando l'instaurazione del dibattimento, come avviene nel giudizio immediato custodiale. Non solo: il sempre più penetrante vaglio sui gravi indizi di colpevolezza, quando confermato in sede di riesame e/o in Cassazione, spesso diventa la pietra angolare nel successivo giudizio di merito, segnandone le sorti.

Né va taciuto l'abuso del carcere provvisorio, proprio di recente stigmatizzato dalla Corte di Strasburgo: ai tempi della sentenza Torreggiani sul sovraffollamento carcerario, il 40% dei detenuti era imputato, di cui il 19% ancora in attesa della definizione del giudizio di primo grado (CHIAVARIO, in *Leg. pen.*, 2013, p. 963). Qui, giocano un ruolo di primo piano vari fattori: esigenze cautelari ripiegate o assorbite sui gravi indizi di colpevolezza (in particolare, quando entra in gioco la lett. c dell'art. 274 c.p.p.), motivazioni apparenti delle ordinanze cautelari, scarsa efficacia dei controlli in sede d'impugnazione, ecc. Ma al di là di queste o di altre interpretazioni devianti, qual è il risultato? La custodia *ante iudicatum*



sembra concepita e vissuta da una parte della magistratura come una pena (in senso lato) anticipata, pronta e certa, idonea a compensare (specie nei reati di media gravità) una sanzione penale futura e incerta.

Ci siamo soffermati sul tema delle cautele, perché – dopo la sentenza Torreggiani – il problema del carcere è tornato centrale nelle riflessioni degli studiosi e degli operatori del diritto; inoltre, il tema della libertà personale è emblematico delle distorsioni provocate dal singolare connubio fra le scelte legislative improntate alla sicurezza e la prassi applicativa.

A ogni modo, dobbiamo rimarcare come questo non sia il solo fronte su cui si palesa un'insofferenza della prassi per il rispetto della legalità processuale. Basti qui rammentare un paio di vicende paradigmatiche.

In materia d'invalidità, conosciamo tutti come la giurisprudenza tenda a erodere la mera rilevanza formale del vizio dell'atto processuale per attribuirvi rilievo nelle sole ipotesi di pregiudizio effettivo. Un fenomeno simile, poi, si verifica in materia d'inutilizzabilità: invece di fungere da baluardo a tutela dell'ortodossia probatoria, la sanzione in parola si polverizza in forza di distinzioni e sotto distinzioni (ad esempio, inutilizzabilità patologiche trasformate in fisiologiche); molte volte, l'esperimento conoscitivo inutilizzabile finisce – quando non decisivo – *tamquam non esset* nella prova di resistenza effettuata dalla Cassazione in sede di diagnosi del vizio; oppure prove inutilizzabili (spesso precostituite) vengono taumaturgicamente trasformate in prove atipiche, specie quando si tratta d'assicurare al processo conoscenze ottenute da strumenti probatori di nuova frontiera.

Un altro caso di esondazione giurisprudenziale si è prodotto, infine, quando i giudici si sono trovati di fronte alla necessità di dare seguito alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. In assenza di strumenti normativi *ad hoc*, idonei a ottemperare ai *dictat* del giudice di Strasburgo, non è raro che i problemi siano stati risolti attraverso una "giurisprudenza legislativa", magari apprezzabile nel fine, mai nel metodo. La necessità di superare delicati problemi contingenti può spiegare la forzatura, ma non giustificarla.

3. *Possibili proposte o vie d'uscita.* – È difficile prospettare soluzioni per uscire dalla condizione comatosa in cui versa il sistema processuale. Il codice di rito, oggi, presenta tanti volti, frutto delle stratificazioni legislative e giurisprudenziali che in modo incessante l'hanno visto come risorsa a cui attingere nel tentativo d'offrire una risposta al bisogno (vero o presunto) di giustizia.

Serve invece riprendere il timone della barca allo sbando e riportare il processo nell'ambito delle sue finalità istituzionali: da strumento di difesa sociale a strumento per la ricostruzione del fatto di reato nel rispetto dei diritti fondamentali. Il processo, in sostanza, andrebbe depurato da qualunque compito di supplenza del diritto penale, da qualsiasi funzione di difesa sociale e di risposta giu-

diziaria alla criminalità. Lo impone il canone di legalità processuale.

Se nel codice del 1988 la legalità era un tratto saliente del corpo normativo, dopo la riforma dell'art. 111 Cost., il principio in questione assume forza ancora più vincolante: esso è un criterio inderogabile per il legislatore, il quale è tenuto a disegnare una disciplina processuale compiutamente garantista, secondo i canoni del giusto processo; esso è inoltre un criterio-guida per gli operatori del diritto e per l'interprete in particolare.

Sul piano legislativo, così, bisognerebbe ritornare a pensare in modo serio e coraggioso a una riforma dell'intero sistema (penale, processuale, penitenziario, di prevenzione, e d'ordinamento giudiziario). Le odierne tensioni del diritto penale – che si manifestano fra l'altro nell'inflazione dei reati, nella crisi della pena detentiva quale unica forma di risposta penale e così via – dovrebbero dare il via a questo rinnovamento complessivo del sistema giustizia. (In fondo, è questo il più significativo limite della scelta parlamentare del 1988: aver riformato il codice di rito senza procedere a una contestuale revisione degli assetti complessivi della giustizia penale, come del resto è avvenuto nel passato).

Certo, allo stato dell'arte, sembra un'utopia. Il rifiuto di pensare a lungo termine, l'evidente spaccatura con reciproche incomprensioni fra magistratura e politica, l'incapacità dell'accademia di ritornare protagonista nel dibattito su un tema cruciale per la vita di un Paese democratico sono i sintomi della difficoltà a intraprendere un discorso di riforma complessiva del sistema.

Se si vuole recuperare credibilità nella giustizia, a ogni modo, è indubbio che si debba mettere mano all'ordito codicistico, almeno nei suoi punti nevralgici. I settori da rivedere sono tanti e investono, senza pretese di completezza: il campo della prova, da coordinare con i sempre più nuovi ritrovati informatici particolarmente invasivi sul piano dei diritti fondamentali dell'individuo; va ripensato il settore della libertà personale, coltivando la prospettiva d'introdurre un giudice delle libertà e abolendo la lettera *c* dell'art. 274 c.p.p.; va senz'altro ricalibrato lo sviluppo del processo nelle diverse fasi e gradi (in questa cornice, maggiore attenzione andrebbe prestata all'*input* della domanda penale); occorre ancora una volta tentare di rivitalizzare gli asfittici riti semplificati.

Esistono, per converso, anche punti fermi ormai indiscutibili: uno su tutti, nessuno è più nostalgico del giudice istruttore; il procedimento strutturato sulle due fasi delle indagini e del dibattimento, ormai, è una realtà consolidata, e non era cosa scontata.

Detto ciò, piuttosto che proporre singole migliorie o aggiustamenti in corso d'opera, preferisco limitarmi a porre una questione di sostanza e una questione di metodo.

Dal primo punto di vista, qualunque riforma deve mirare a ridare efficienza al processo, ma nel rispetto delle garanzie. L'efficienza non è un valore contrappo-

sto al rispetto delle forme; senza forme, senza rispetto dei principi e delle regole, non c'è processo. L'azione del legislatore, insomma, deve mirare al garantismo efficiente in attuazione dell'art. 111, comma 1, Cost. (MAZZA, in *Proc. pen. giust.*, 2014, n. 5, p. 1).

Sul piano metodologico, andrebbe istituita una commissione permanente, con il compito di verificare in maniera costante il funzionamento della macchina giudiziaria, attraverso la raccolta e la rielaborazione d'informazioni dettagliate sui flussi giudiziari e sull'impatto provocato dalle riforme approvate. L'obiettivo sarebbe quello d'acquisire nelle diverse aree della normativa processuale un'adeguata percezione sull'effettività del sistema, così da evitare di legiferare sull'onda di suggestioni emotive, magari amplificate dalle rappresentazioni mediatiche del crimine.

Quanto alla prassi applicativa, sarebbe necessario uno sforzo affinché la procedura di matrice giurisprudenziale rientrasse nell'alveo delle ordinarie regole dell'interpretazione; andrebbe abbandonata l'odierna tendenza a sostituire la disciplina codicistica con una diversa ricostruzione che si presenta al tempo stesso eversiva della *littera legis* e capace di snaturare principi e istituti implicati.

Al giurista, invero, spetta il compito d'esaminare il dato normativo per interpretarlo e procedere alla ricostruzione sistematica, come Penelope con pazienza tessava e ritesseva la sua tela.

Certo, quanto più un settore dell'ordinamento si presenta frammentario o incoerente, tanto più l'attività ermeneutica e dogmatico-ricostruttiva può risultare disagiata, producendo risultati contraddittori.

Eppure, fra più soluzioni possibili, l'interprete è chiamato a privilegiare sempre quella che risulta più consona ai principi su cui si fonda il sistema penale, fra i quali gioca un ruolo decisivo il canone del giusto processo legale (UBERTIS, *Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema*, Torino, 1993, p. 264).

Basti pensare agli scenari aperti dalla vicenda Scoppola per la mancata applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, dopo l'interpolazione dell'art. 442 c.p.p. da parte dell'art. 7 del d.l. n. 341 del 2000. Sarebbe stato sufficiente che, *illo tempore*, il giudice applicasse l'art. 2 c.p. – nel presupposto che lo sconto di pena opera sul piano sostanziale – per evitare l'insorgere degli sbandamenti giurisprudenziali a tutti noti.

Concludo in poche battute: i tempi sono maturi per un atto di rottura con il passato e la strada da percorrere verso il giusto processo penale non può che passare attraverso il crinale della legalità, garanzia insopprimibile dell'individuo di fronte al potere statale. Oggi sembra quasi un atto rivoluzionario. Ma mi viene in mente un aforisma provocatorio di Flaiano: «da giovane ero anarchico, adesso mi accorgo che si può essere sovversivi soltanto chiedendo che le leggi dello Stato vengano rispettate da chi governa» e aggiungiamo noi, da chi le applica.



## HANNO COLLABORATO AL VOLUME

MARTA BERTOLINO – Professore ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

RENATO BRICCHETTI – Presidente di Sezione della Corte di Appello di Milano

DAVID BRUNELLI – Professore ordinario nell’Università di Perugia

MARGHERITA CASSANO – Consigliere della Corte di Cassazione

GIULIA CHECCACCI – Perfezionata presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

STEFANO CORBETTA – Magistrato del Tribunale di Milano

ALESSANDRO CORDA – Post-Doctoral Research Fellow presso la University of Minnesota Law School (USA)

EMANUELE CORN – Research fellow nell’Università di Antofagasta (Cile)

CRISTIANO CUPELLI – Ricercatore nell’Università di Roma “Tor Vergata”

OMBRETTA DI GIOVINE – Professore ordinario nell’Università di Foggia

ALBERTO DI MARTINO – Professore straordinario nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

LUIGI FERRAJOLI – Professore emerito nell’Università di Roma Tre

ALBERTO GARGANI – Professore ordinario nell’Università di Pisa

FAUSTO GIUNTA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC – Professore nell’Università di Valencia (Spagna)

ANTONIO GULLO – Professore associato nell’Università di Messina

ALESSANDRA MACILLO – Dottoranda di ricerca nell’Università di Trento

FILIPPO MAGGI – Cultore della materia nell’Università di Ferrara

ANTONELLA MARANDOLA – Professore ordinario nell’Università LUM Jean Monnet

GIANFRANCO MARTIELLO – Ricercatore nell’Università di Firenze

DARIO MICHELETTI – Professore associato nell’Università di Siena

OSCAR MORALES – Avvocato presso lo Studio legale Uría Menéndez

FRANCESCO MORELLI – Ricercatore nell’Università di Ferrara

DANIELE NEGRI – Professore associato nell’Università di Ferrara

RENZO ORLANDI – Professore ordinario nell’Università di Bologna

CATERINA PAONESSA – Dottore di ricerca nell’Università di Firenze

MICHELE PAPA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

CARLO PIERGALLINI – Professore ordinario nell’Università di Macerata

GIORGIO PINO – Professore associato nell’Università di Palermo

MARIO PISANI – Professore emerito nell’Università di Milano

LUCA PISTORELLI – Consigliere della Corte di Cassazione

GAETANO RUTA – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  
Milano

FRANCESCO SBISÀ – Avvocato del Foro di Milano

MICHELE TARUFFO – Professore nell’Università di Girona (Spagna)

GIOVANNI TUZET – Professore associato nell’Università Bocconi di Milano

DIRK VAN ZYL SMIT – Professore nell’Università di Nottingham (Regno Unito)

PAOLO VERONESI – Professore associato nell’Università di Ferrara

CATY VIDALES RODRÍGUEZ – Professore nell’Università Jaume I di Castellón de  
la Plana (Spagna)

LUCIANO VIOLANTE – Professore nell’Università di Camerino

THOMAS WEIGEND – Professore nell’Università di Colonia (Germania)

FRANCESCO ZACCHÈ – Professore associato nell’Università di Milano “Bicocca”

## Criteria per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato di direzione di *Criminalia* si avvale del giudizio di Revisori esterni ai quali sono inviati, in forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione. Ogni scritto pubblicato è stato valutato favorevolmente da due Revisori che lo hanno giudicato l'uno all'insaputa dell'altro.
2. Sono esclusi dall'anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A; b) gli studi dei componenti del Comitato di direzione; c) le relazioni, le comunicazioni e gli interventi a convegni; d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei convegni; f) i contributi richiesti a studiosi o esperti di comprovata competenza e pubblicati nelle rubriche intitolate "*Opinioni a confronto*", "*Tavola rotonda*" o similari.  
La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei revisori di cui al punto 1, è comunque subordinata all'unanime parere positivo del Comitato di Direzione.
3. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e all'approvazione unanime del Comitato di Direzione è conservata a cura della Redazione di *Criminalia*.

## Revisori

Elio R. Belfiore	Giulio Illuminati	Vania Patanè
Marta Bertolino	Gaetano Insolera	Paolo Patrono
Alberto Cadoppi	Sergio Lorusso	Massimo Pavarini
Giampaolo Demuro	Vincenzo Maiello	Davide Petrini
Alberto di Martino	Ferrando Mantovani	Carlo Piergallini
Vittorio Fanchiotti	Luca Marafioti	Tommaso Rafaraci
Giovanni Fiandaca	Enrico Marzaduri	Lucia Risicato
Giovanni Flora	Oliviero Mazza	Placido Siracusano
Luigi Foffani	Nicola Mazzacuva	Luigi Stortoni
Désirée Fondaroli	Alessandro Melchionda	Paolo Veneziani
Gabriele Fornasari	Sergio Moccia	
Roberto Guerrini	Vito Mormando	

Edizioni ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com  
Finito di stampare nel mese di settembre 2015